

**COLLANA  
GIUSTIZIA  
MINORILE &  
DINTORNI...**



**PROSPETTIVE  
NELLA MEDIAZIONE DI  
CONFLITTI CON MINORENNI E  
GIOVANI AUTORI DI REATO**

**n. 1**

Edito da  
I.Ci.S.S. Verona

I.Ci.S.S. Verona  
Centro Studi GB Rossi Infanzia Adolescenza  
Questioni nella giustizia minorile  
Via Carso n. 9, 37124 Verona  
Tel. 045.8379911/8394911  
Fax 045.8379900  
[info.gm@centrostudigbrossi.it](mailto:info.gm@centrostudigbrossi.it)  
[www.centrostudigbrossi.it](http://www.centrostudigbrossi.it)

Collana Giustizia Minorile & dintorni...

Copyright 2009 – I.Ci.S.S. Verona

La presente pubblicazione, in ogni sua parte, è protetta dalle leggi sul copyright.  
La riproduzione è consentita solo con esplicita autorizzazione rilasciata, su richiesta  
degli interessati, dal titolare dei diritti.

Stampato in proprio

Verona, dicembre 2009

#### *Presentazione*

Gli Istituti Civici di Servizi Sociali (I.Ci.S.S.) sono una Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza sorta nel 1993 dall'unificazione di undici IPAB di Verona.

L'Ente nel 2006 ha fissato la propria nuova Mission istitutiva, quella dei servizi a favore dei minori e della famiglia più in generale, ed opera attraverso la gestione diretta di Servizi ed un Centro Risorse, elemento pulsante dell'Ente, con compiti di ricerca e sperimentazione facendo dell'innovazione in campo sociale la propria ragione di essere.

ICISS è Ente Accreditato presso la Regione Veneto per la Formazione Superiore e la Formazione Continua dei lavoratori, promuove inoltre percorsi formativi specifici sui luoghi di crescita e sulle figure educative del territorio.

#### *Perché il Centro Studi GB Rossi Infanzia Adolescenza?*

Il Centro Studi GB Rossi Infanzia Adolescenza nasce dalla volontà comune di I.Ci.S.S. – Istituti Civici di Servizio Sociale - e del Comitato Unicef di Verona di conoscere, monitorare ed informare sulla condizione ed evoluzione della vita di bambini e adolescenti della provincia di Verona al fine di individuare strategie di promozione e di tutela dei diritti dei minori, strumenti e raccomandazioni utili per la prevenzione dell'eventuale disagio fruibili dagli stakeholders (operatori delle varie agenzie educative, enti del pubblico e del privato sociale, policy maker e famiglie) nel sostegno della crescita di bambini e adolescenti.

Il centro si pone quindi come punto d'incontro, di analisi, di confronto e di studio sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza con l'obiettivo di coniugare la ricerca con l'azione e partecipare al dibattito scientifico culturale attraverso la produzione di ricerche, studi dossier e working paper e l'attivazione di un sito web dedicato.

### **Autori**

A cura dell' Equipe Istituto don Calabria, Comunità San Benedetto:

Silvio Ciappi

Elio Lo Cascio

Silvio Masin

Alessandra Minesso

Alessandro Padovani

Barbara Santagata

### **Contributi:**

***“Le parole della mediazione”***, a cura di:

Serenella Pesarin - Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia

Minorile, Direttore generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari

Raffaele Bracalenti - Presidente Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali  
(IPRS)

Un particolare ringraziamento alla dott.ssa Serenella Pesarin - Direttore generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari, Dipartimento per la Giustizia Minorile – per la preziosa collaborazione.

## Indice

<b>Introduzione</b>	pag.6
<b>Capitolo 1</b>	pag.8
"Il concetto di Giustizia Riparativa o Restorative Justice"	
1.1 Stakeholders	pag. 9
1.2 I Modelli operativi	pag.13
1.3 La Mediazione (Victim Offender Mediation VOM)	pag.15
<b>Capitolo 2</b>	pag.20
"Esperienze di mediazione in Veneto"	
2.1 Il quadro normativo di riferimento	pag.21
2.2 Il modello teorico di riferimento	pag.22
2.3 Presentazione del percorso di mediazione in ambito penale minorile in Veneto	pag.24
2.4 Alcuni dati	pag.29
<b>Capitolo 3</b>	pag.31
"Esperienze di mediazione in Sicilia"	
3.1 La mediazione in ambito penale minorile: l'esperienza palermitana	pag.33
3.2 Le Linee guida per la mediazione a Palermo: obiettivi e rapporti con il processo penale	pag.35
3.3 Le Linee guida per la mediazione a Palermo: organizzazione del servizio, monitoraggio e valutazione	pag.39
<b>Allegato: Le parole della Mediazione</b>	pag.44
<b>Link</b>	pag.79
<b>Bibliografia</b>	pag.80

### Introduzione

Il Centro Studi GB Rossi Infanzia Adolescenza, sui temi maggiormente significativi e attuali della tutela e della giustizia minorile, intende recuperare l'esperienza pluriennale nel settore dell'Istituto don Calabria - Comunità San Benedetto ed il patrimonio storico, culturale, tecnico e di competenze istituzionali dell'ICISS, soggetto promotore assieme all'UNICEF, valorizzando l'elemento della conoscenza e del mainstreaming per una reale presenza innovativa nel dibattito scientifico e nella cultura dei servizi dedicati alla questione minorile.

Il recupero di una importante tradizione ed esperienza nell'ambito degli interventi a favore dei "minori difficili" si traduce, oggi, nello sviluppo di una cultura dei servizi attenta a temi differenti: adolescenza, modelli ed approcci normativi in ambito civile e penale, devianza ed aspetti applicativi che definiscono i programmi di intervento, collocandosi in un'area intermedia tra la giurisprudenza, i sistemi/modelli di intervento e i diritti umani.

La collana "**Giustizia minorile & dintorni...**", realizzata all'interno del progetto Centro Studi GB Rossi Infanzia Adolescenza, è composta da n. 3 dossier tematici annuali e si rivolge alle istituzioni pubbliche, alle organizzazioni del privato sociale e a tutti gli operatori del settore che sono interessati a creare uno spazio di dialogo e confronto su quelli che sono i temi prioritari della giustizia minorile.

Gli argomenti verranno trattati in chiave nazionale ed europea sulla base di quelle che sono le raccomandazioni e le indicazioni fornite dalla Commissione Europea e dal Consiglio d'Europa sui temi in oggetto.

Questo primo volume "**Prospettive nella Mediazione di conflitti con minorenni e giovani autori di reato**" intende proporre una riflessione ed analizzare lo strumento della mediazione in ambito penale minorile attraverso:

- un quadro generale della situazione attuale e del contesto normativo italiano;
- l'esposizione delle pratiche di intervento attivate nella regione Veneto e nella regione Sicilia.

## 7 PROSPETTIVE NELLA MEDIAZIONE DI CONFLITTI

Concludendo, le esperienze di mediazione nel sistema della giustizia minorile, rappresentano una risposta interessante all'interno del contesto nazionale ed internazionale odierno, caratterizzato dall'emergente allarmismo generato da alcuni episodi di cronaca particolarmente enfatizzati da stampa e media. Tale approccio, infatti, consente di conciliare la richiesta di maggior protezione e sicurezza da parte della società e dell'opinione pubblica nel pieno rispetto:

- del minore in quanto persona e portatore di diritti, secondo un'ottica di tipo riabilitativo e non più solamente punitivo;
- della vittima, secondo un'ottica di tipo umanistico che mette in primo piano il suo diritto di essere ascoltata, tutelata e garantita sotto ogni aspetto.

### CAPITOLO 1

#### ***Il concetto di Giustizia Riparativa o Restorative Justice***

##### *Premessa*

Il termine "Giustizia Riparativa" rimanda ad alcuni nodi concettuali che, dagli anni '80 fino ad oggi, si sono sempre più imposti all'attenzione degli studiosi e dei pratici e che mettono in campo l'insoddisfazione verso i precedenti modelli di giustizia e la riconsiderazione del ruolo della vittima.

La funzione principale del modello riparativo è "riparare" il danno subito, unica entità conoscibile e sicura nel funzionamento della giustizia. Non solo, ma l'essenza di tale tipologia di approccio è di considerare il conflitto come un affare essenzialmente privato<sup>1</sup>, un qualcosa che appartiene alle parti interessate (*stakeholders*), ovvero sia all'autore del reato, alla vittima ed alla comunità.

I *principi base* che sorreggono ogni pratica riabilitativa includono:

1. la *riparazione* del danno causato dal crimine;
2. la *partecipazione* più dei soggetti coinvolti nel conflitto (*stakeholders*);
3. la *trasformazione* delle relazioni sociali all'interno della comunità.

Nelle pratiche di giustizia riparativa l'attenzione è posta sulle relazioni piuttosto che sulla punizione, l'obiettivo è quello di ridare alla vittima e all'autore del reato una loro identità all'interno di una comunità. Il riconoscimento del volto dell'altro, diviene lo slogan all'interno del quale si muovono i principali modelli di giustizia riparativa e le principali teorizzazioni in tema di giustizia *informale* (*informal justice*) intesa come luogo nel quale si mette in primo piano la soggettività delle persone, la possibilità del parlare e del ri-conoscersi pur nella difficile condizione problematica segnata dal compimento di un reato.

---

<sup>1</sup> Testo di riferimento è *Conflicts as property* di Niels Christie, The British Journal of Criminology n. 17 pagg. 1-15, 1977

### 1.1 Stakeholders

#### *La vittima e l'autore del reato*

La vittima è rimasta per molto tempo estranea ad ogni tipo di interesse da parte della dottrina criminologica e della ricerca empirica, essendosi focalizzata l'attenzione soprattutto sull'autore di reato. Le tradizionali scuole di pensiero giuridico-criminologiche, alla base del sistema retributivo e riabilitativo, hanno infatti sostanzialmente trascurato la figura del soggetto passivo del reato. Nelle teorizzazioni della Scuola classica non c'è posto per la vittima, in quanto, il reato è considerato come un atto diretto esclusivamente contro lo Stato; allo stesso modo, per la Scuola positiva, il reato si riassume in un fenomeno legato a fattori bio-psico-sociologici del "delinquente" e il diritto penale diviene momento di recupero dell'autore di reato, con la conseguente svalorizzazione dei bisogni e degli interessi della vittima.

Il cambiamento di rotta e la nascita di nuovi movimenti in favore delle vittime durante gli anni '70 e '80 è attribuibile a tre grandi fattori:

1. l'incremento del tasso di criminalità con conseguente innalzamento dell'allarme sociale e del pessimismo riguardo le capacità del sistema riabilitativo di prevenire la stessa;
2. l'emergere di politiche di *crime control* sia in Inghilterra che in Nord America;
3. l'affermarsi di movimenti a tutela di soggetti deboli quali donne e bambini.

La nuova ottica ripartiva, intende quindi riportare la persona che è stata danneggiata dal reato al centro del sistema penale.

Assieme a quella della vittima, cambia anche la figura dell'autore di reato, non più soggetto passivo destinatario di una sanzione statale, ma soggetto attivo a cui è richiesto di rimediare praticamente agli errori fatti e ai danni procurati con la sua condotta criminosa.

Il modello riparativo pone dunque la vittima e l'autore di reato in una posizione attiva nella ricerca del modo più soddisfacente di risoluzione del conflitto per entrambe le parti. Il *dialogo* e la *mediazione* diventano gli strumenti fondamentali di questo approccio, dove alla verità processuale o alla verità scientifica si sostituisce la verità ricostruita dalle parti, che, attraverso il dialogo, cercano di conciliare i due diversi aspetti della situazione e di trovare un accordo che sopperisca alle esigenze della vittima. Il modello di riferimento nasce dalle esperienze già attuate in diversi

Paesi Europei dove sono stati creati servizi di accoglienza ed ascolto della vittima che assicurano una completa informazione sulle procedure giudiziarie che la persona può attivare nel momento in cui subisce un danno e sulle diverse possibilità offerte dai servizi socio-assistenziali per il sostegno e l'aiuto ai soggetti traumatizzati da un evento-reato.

L'idea si concretizza nella realizzazione sul territorio una *rete di servizi innovativi* idonei a rafforzare la tutela ed il sostegno alle vittime del crimine, attraverso gli strumenti della informazione, dell'orientamento, dell'accompagnamento e della mediazione. In particolare, si ipotizza l'istituzione di veri e propri *sportelli per le vittime* i quali dovrebbero predisporre un servizio di *counselling* e di informazione *pre* e *post*-processuale in grado di fornire informazioni di carattere legale, medico ed assicurativo. Tale tipo di servizio è particolarmente utile per quella tipologia di reati che difficilmente vengono denunciati (si pensi ad esempio ai casi di violenza intrafamiliare).

In particolare, per le vittime che hanno già esposto querela, e quindi avviato un procedimento di fronte al giudice di pace, viene offerta la possibilità di ricorrere allo strumento della *mediazione* quale metodo di risoluzione dei conflitti alternativo e/o complementare a quello giudiziario.

### *Il mediatore o facilitatore*

Il mediatore (o il facilitatore nelle procedure del *conferencing* e dei *circles*) è figura centrale in queste procedure di risoluzione alternativa dei conflitti. Questa figura non agisce in surrogazione del giudice, non è terzo neutrale, non è oggettivo; è piuttosto colui che cercando di far leva sui vissuti delle parti, cerca di perdere la propria neutralità e di divenire altro dai configgenti: è Hermes, il messaggero, che fa da tramite tra due culture: quella della vittima anziana e del giovane ladro, quella dell'italiano e dello straniero, quella del ricco e del povero, del commerciante del centro e del giovane maghrebino di periferia. Il mediatore non deve essere un surrogato del giudice, non deve derivare da queste caratteristiche di imparzialità (o peggio di neutralità, che è la categoria che contraddistingue il ruolo della scienza). Il mediatore deve essere altro, e questo altro risiede nella libertà di ricercare il ruolo che ritiene più soddisfacente per arrivare ai fini della mediazione. Se riscontra uno sbilanciamento delle parti è necessario che alteri la sua posizione di equidistanza, se

questo può servire a facilitare la comunicazione. In questo senso il mediatore (o facilitatore della comunicazione) è *al di sopra delle parti ma flessibile*, questa è la caratteristica che lo contraddistingue e lo distingue fortemente dalla figura del giudice.

### *La Comunità*

La 'comunità' riveste un ruolo cruciale all'interno dei programmi di giustizia riparativa, vuoi perché è uno dei soggetti principali delle tecniche riparative vuoi perché la inclusione o meno del contesto comunitario è l'elemento che discrimina i vari schemi di giustizia riparativa (mediazione, conferencing, circoli). Ma come scegliere la comunità da includere nei vari programmi di giustizia riparativa?

Con il termine 'comunità' si può intendere:

- a) un luogo geografico, come il quartiere nel quale il conflitto si è verificato (una comunità di *luogo*): in questo caso ai programmi riparativi possono partecipare comunità di cittadini ad esempio;
- b) una definizione sociale, come il luogo di lavoro, ricreazionale, religioso, di studio (una comunità di *interesse*): in questa accezione stakeholders comunitari dei programmi di riparazione possono essere compagni di studio e di lavoro, associazioni religiose e ricreative, eccetera;
- c) una comunità di protezione (*community of care*) che include tutti coloro che si sentono relazionati, direttamente o indirettamente, alle persone coinvolte fisicamente ed emozionalmente nel conflitto stesso: In tal caso i componenti comunitari degli schemi di giustizia riparativa possono essere rappresentati da amici, gruppo di pari, famiglie, compagni di lavoro eccetera.

La comunità riveste quindi un ruolo importante sia nel partecipare ai programmi di riparazione quanto nel monitorare il completamento degli accordi riparativi e nel fornire, sia all'autore che alla vittima, attività di aiuto e assistenza (*mentoring*).

Se, come abbiamo detto, svolgere un'attività riparativa significa riparare il danno alla vittima, responsabilizzare l'autore del reato e coinvolgere la comunità, quest'ultima appare il soggetto chiave da individuare per far funzionare correttamente una procedura riparativa.

### *L' iter procedurale*

Generalmente, i processi di giustizia riparativa iniziano quando il giudice, il *probation officer*, o il *prosecutor*, prescrive all' autore di reato di seguire un determinato percorso riparativo. Ogni caso viene poi affidato ad un mediatore o facilitatore il quale, per prima cosa, provvede ad incontrare le parti separatamente.

Questo primo incontro informale gioca un ruolo molto importante nell'intero processo: il mediatore raccoglie le versioni di entrambe le parti, spiega loro il programma e le incoraggia a partecipare. L'attività del mediatore in questo primo incontro deve essere tesa a favorire la mediazione, ma non deve in alcun modo forzare la vittima a partecipare al programma: si osserva che in quest'ultimo caso difficilmente si arriverebbe ad un accordo soddisfacente e oltretutto si correrebbe il rischio di un'ulteriore vittimizzazione. Sul piano teorico anche l'adesione dell'autore di reato dovrebbe essere il più possibile spontanea, nella pratica però la sua partecipazione al programma viene spesso disposta dagli organi di giustizia formale.

Anche per i reati intrafamiliari la mediazione pone seri problemi applicativi dovuti essenzialmente a due ordini di motivi: da una parte si teme che la volontà di salvare il rapporto familiare finisca per soverchiare la soddisfazione delle esigenze della vittima e la esponga al rischio di subire altre violenze, dall'altro si ritiene che il processo di conciliazione risulti falsato dallo squilibrio di poteri presente all'interno della coppia vittima-autore (dove nel nostro caso il minore può essere vittima ma, soprattutto ai giorni nostri, anche autore).

Lo scopo principale dei programmi di mediazione è quello di facilitare il dialogo tra i partecipanti (*stakeholders*), la comunicazione deve essere piena, libera da regole formali e soprattutto finalizzata alla estrinsecazione di sentimenti, percezioni ed emozioni da condividere.

Generalmente, prima di intraprendere un programma di giustizia riparativa, si devono affrontare le seguenti questioni:

1. chi sono i soggetti direttamente e indirettamente coinvolti nel conflitto. Questa fase non è facile perché è attraverso la prima individuazione degli stakeholder che individuiamo lo specifico schema di giustizia riparativa da adottare (mediazione autore-vittima, conferencing, circoli);

2. quali sono i bisogni delle parti del conflitto, la vittima vuole unicamente una riparazione materiale del danno? La comunità intende offrire aiuto e assistenza ai familiari delle vittime? L'autore del reato non intende scusarsi ma unicamente riparare il danno? La soluzione a tali questioni può spingere l'agente di giustizia riparativa a cercare solo una riparazione materiale del danno oppure una proposta di servizio ed accompagnamento alla vittima;
3. Individuazione finale dello specifico programma riparativo da adottare (conciliazione, riparazione, mediazione, conferencing, eccetera);
4. Infine una volta scelto lo specifico modello riparativo si deve scegliere il modo attraverso il quale verrà condotta la comunicazione ed il dialogo tra le parti.

### 1.2. I Modelli operativi

Gli strumenti ascrivibili all'ambito della giustizia riparativa appaiono difficilmente catalogabili dal momento che le tecniche utilizzate sono diverse tra loro e spesso solo parzialmente assimilabili. Indicazioni essenziali sono state offerte, a livello istituzionale dai documenti preparatori del Decimo Congresso delle Nazioni Unite "*Prevention of Crime and Treatment of Offenders*" svoltosi a Vienna nel 2000, e in ambito teorico dal modello classificatorio elaborato da McCold e Wachtel.

Nel documento dell'ONU viene elencata una serie di tecniche considerate pienamente riparative tra le quali spiccano le *scuse formali*, i *Community/Family Group Conferencing*, i *Peacemaking Circles*, i *Community/Neighbourhood/ Victim Impact Statements (VIS)* e i *Community Restorative Boards*.

Un saggio di McCold e Wachtel classifica gli strumenti utilizzati come 'completamente riparativi', 'principalmente riparativi' e 'parzialmente riparativi' in base al grado di coinvolgimento dei soggetti interessati dal reato (*stakeholder*), ovverosia l'autore del reato, la vittima e la comunità locale. Tra i programmi completamente riparativi troviamo le conferencing e i peacemaking circles che vedono coinvolti tutti gli stakeholders (le parti e la comunità). Nel gruppo dei programmi principalmente riparativi rientrano la *mediazione (Victim Offender Mediation VOM)*, le commissioni di riconciliazione e verità, le comunità terapeutiche comunitarie di aiuto e sostegno per gli autori di reato, così come le attività comunitarie di supporto alle

vittime di reato e i programmi di conferencing che non prevedano la partecipazione della vittima. Infine, rientrano tra le strategie parzialmente riparative i programmi che prevedono la semplice riparazione economica del danno alle vittime di reato (*restitution*) o alle famiglie degli autori di reato, le attività di ascolto della vittima, di compensazione economica e materiale del danno subito da parte dello Stato e degli Enti locali competenti, i progetti di sensibilizzazione e di empatia con la vittima per gli autori di reato (detenzione ripartiva).

Tra le varie tecniche di giustizia riparativa il maggior numero di applicazioni, soprattutto negli Stati Uniti, in Canada ed in Australia, riguarda il *conferencing*. Nei paesi europei, fatta eccezione per l'Inghilterra e l'Irlanda, il *conferencing* ed i circoli sono quasi assenti, mentre diffusa è l'applicazione dello strumento della mediazione.

Il criterio di valutazione della riparatività di un programma è offerto dal contemporaneo verificarsi di questi tre elementi:

1. la presenza di percorsi di riparazione del danno alla vittima (*principio della riparazione*);
2. il *coinvolgimento della comunità* locale nella presa in carico di un particolare conflitto e delle parti direttamente o indirettamente coinvolte, come le famiglie e le comunità di affetti ad esempio (*principio del coinvolgimento degli stakeholder*). In questo senso l'obiettivo dei programmi di giustizia riparativa è quello di rinsaldare i legami sociali comunitari attraverso la costruzione o la ricostruzione di una rete di controllo sociale informale, di mutuo supporto ai membri della comunità e di tutoraggio alle parti coinvolte nel conflitto;
3. la *responsabilizzazione dell'autore di reato* e la sua partecipazione attiva al percorso di riparazione.

Molti stati occidentali, in particolare Stati Uniti, Gran Bretagna e Canada, incoraggiano da almeno una ventina di anni procedure alternative di risoluzione dei conflitti (ADR, *Alternative Dispute Resolution*). La società americana ha imparato da tempo ad avvalersi degli strumenti di giustizia informale che vengono normalmente esperiti per evitare costi e tempi della giustizia 'lenta' e 'burocratizzata' dei tribunali. Il richiamo è al proliferare di molti programmi di *Neighborhood Justice*, o *Community Justice* ('giustizia del vicinato' o 'giustizia di comunità'), caratterizzati dal coinvolgimento della comunità non solo nella gestione dei conflitti ma anche nella prevenzione dei crimini. Introdotta nella seconda metà degli anni Settanta negli Stati Uniti e, successivamente, in alcuni paesi del Nord Europa, è considerato uno

strumento particolarmente idoneo a gestire le situazioni di quartieri difficili, contraddistinti da un alto tasso di criminalità.

Tali forme alternative sono finalizzate al regolamento di litigi minori, conflitti familiari, di vicinato, tra adolescenti, eccetera. Lo scopo di queste procedure alternative era quello di mettere in atto una giustizia "sociale" più che "legale", evitando quindi definizioni dei conflitti in chiave puramente formale, e incoraggiando invece forme sostanzialistiche di fare giustizia che andassero nel senso di un miglioramento delle relazioni sociali e di una maggiore presa in carico delle parti in conflitto (la nota concezione della giustizia come cura e miglioramento, che traduce l'espressione anglosassone di *justice as healing*). La risposta riparativa al crimine si rifà a una concezione della giustizia che si muove diversamente dalla sua tradizionale concezione retributiva e/o assistenzialistica e che privilegia invece una concezione della giustizia come controllo sociale esercitato sotto forma di partecipazione sociale, di consenso, di azione comunitaria (giustizia informale - *informal justice*).

### **1.3 La Mediazione (Victim Offender Mediation VOM)**

La mediazione può essere definita come la *negoziatura fra le parti in conflitto*, vittima e autore di reato, con l'assistenza di una terza parte, il *mediatore*, che facilita il processo di negoziazione. Lo spirito della mediazione è quello di dare l'opportunità alle parti di esprimere i propri sentimenti e le proprie impressioni circa l'evento criminoso e aiutarle a raggiungere un accordo di restituzione. Generalmente la mediazione si svolge tramite l'incontro diretto fra le parti, ma, dove queste ultime rifiutino l'incontro, possono chiedere che sia il mediatore a fare da tramite fra di loro. I programmi di mediazione trovano classicamente applicazione all'interno dei programmi di *diversion*, nelle udienze preliminari e nella fase esecutiva della pena. Il primo programma di mediazione avvenne nel 1974 nella regione dell'Ontario in Canada allorquando un probation officer ed un giudice decisero di far incontrare autori e vittime tra loro. In seguito, la mediazione si allargò in altri territori soprattutto grazie all'apporto delle comunità cristiane, che fecero del linguaggio della mediazione uno strumento attraverso il quale veicolare all'interno dei sistemi di giustizia nozioni quali quelle di pace, riconciliazione, perdono, responsabilità morale.

## 16 PROSPETTIVE NELLA MEDIAZIONE DI CONFLITTI

La mediazione si sostanzia in un incontro autore-vittima con un facilitatore imparziale (o ugualmente parziale, *equally partially*), il mediatore, che coordina l'incontro e ha il compito di facilitare la discussione tra e due stakeholders.

Rispetto a questa formula iniziale (l'autore, la vittima ed il facilitatore) i nuovi programmi di mediazione prevedono a) l'aggiunta dei genitori nei casi in cui sono coinvolti minori; b) l'inclusione di altri soggetti significativi nel conflitto, come i genitori; c) l'utilizzazione di co-mediatori; d) l'inclusione di più vittime e di più autori in una singola sessione di mediazione.

Le sessioni di mediazione seguono tradizionalmente le seguenti procedure:

1. il mediatore stabilisce delle *regole* di fondo (starsene seduti, non interrompere, non usare linguaggi offensivi, ecc.);
2. il mediatore istruisce le parti circa la *confidenzialità* della sessione;
3. il mediatore descrive le *conseguenze* nel caso di fallimento della mediazione;
4. il mediatore usa uno *stile non direttivo* nel condurre le sedute di mediazione in modo da creare uno spazio di *dialogo* autentico tra le parti;
5. le parti danno la loro *versione dei fatti* senza essere interrotte;
6. le parti partecipano alla *discussione generale*.

In Italia, diversamente da quanto accaduto in molti altri Paesi europei ed extraeuropei, le pratiche mediatriche e riparatorie sono divenute oggetto di riflessione, studio e di applicazione concreta solo da pochi anni, unicamente in campo minorile e solamente in alcune ristrette aree geografiche. A partire dal 1995, infatti, a Torino, Bari, Milano, Trento, Venezia, Roma, Catanzaro, Salerno, Cagliari sono state avviate, su impulso dei rispettivi Tribunali per i Minorenni, esperienze di mediazione reo-vittima, laddove gruppi promotori autoctoni hanno aderito agli inviti dell'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile a sperimentare l'introduzione di tale istituto.

Una prima seria difficoltà, che non può essere sottovalutata quando si ragiona intorno ai potenziali spazi applicativi della mediazione nel nostro Paese, deriva dal fatto che, come è noto, vige da noi il principio costituzionale di *obbligatorietà dell'azione penale*. Ne consegue che le ipotesi di ricorso alla mediazione si trovano ad essere limitate a pochi e ben individuati spazi normativi: gli artt. 9, 27, 28 del D.P.R. 448/1988 (Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) e l'art. 564 c.p.p., ora abrogato e riformulato nell'art. 555 c.p.p..

Vediamo ora, in estrema sintesi, quale sia il significato, la valenza, lo spazio operativo e le potenzialità della mediazione reo-vittima avviata a partire da tali norme. L' art. 9 del Codice di procedura penale per minori (c.p.p.) consente al Pubblico Ministero e/o al giudice di acquisire informazioni utili a valutare la rilevanza del fatto e la personalità dell'indagato o dell'imputato, al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità anche attraverso il parere di esperti. In breve, la concezione della personalità sottesa a questa norma rivela che le carenze e gli squilibri del giovane vanno intesi direttamente come sfide, rischi, problemi operativi per il giudice e i servizi. In base a queste premesse, l'Autorità procedente chiede agli Uffici di Mediazione un giudizio sulla esperibilità di un incontro fra l'autore e la vittima del reato, giudizio che verrà espresso valutando il caso concreto in rapporto ad una serie di criteri.

L'autorità giudiziaria promuove la mediazione nella fase del processo ritenuta più idonea, con tutte le cautele e la discrezione richieste dal caso. Concepita in questi termini, la procedura di cui all'art. 9 soddisfa un'esigenza particolarmente sentita da chi opera nel campo della mediazione, vale a dire la tempestività della risposta alla situazione di disagio che il conflitto ha creato. Inoltre, tale attività preliminare assolve la doppia finalità di una più adeguata valutazione della personalità del minore, che in tal modo si confronta con il fatto-reato commesso, e di un'applicazione meno burocratizzata delle decisioni giudiziarie.

Quando si parla di mediazione, lo spazio normativo per eccellenza a cui si può far riferimento all'interno del D.P.R. 448/1988 è costituito tuttavia dall'art. 28, il quale prevede che il giudice dell'udienza preliminare (G.U.P.) e quello del dibattimento possano *"impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa dal reato"*. L'art. 28 sembra introdurre a pieno titolo il paradigma riparativo nel procedimento penale minorile. Va però rilevato che il concetto di conciliazione-riparazione è qui inteso come parte di un progetto educativo per il minore che oltrepassa il senso di un intervento puntuale sul conflitto come quello offerto dalla mediazione. Laddove per "puntuale" intendiamo un intervento di "presa in carico" e "cura" - da parte dei mediatori - esclusivamente degli effetti negativi del conflitto provocato dal reato e non, dunque, "presa in carico" e "cura" dei soggetti portatori del conflitto. Non è escluso quindi che l'incontro di mediazione possa trovare spazio nell'ambito di in una messa alla prova, è importante, però, rispettare modi, spazi e tempi di entrambi, evitando il sovrapporsi di differenti metodologie di lavoro (tenuto conto che la riparazione-conciliazione ex

art.28 riguarda minori già presi in carico dai Servizi Sociali dell'Amministrazione della Giustizia e degli Enti locali).

In Italia, in attesa di una legge che formalizzi il ricorso alla mediazione, l'iter adottato per inviare un caso agli uffici è il seguente:

- a) il magistrato procedente, o i servizi specifici, raccoglie il consenso del minore e dei suoi genitori nel corso dell'interrogatorio o dell'udienza, se possibile acquisisce anche il consenso della vittima o comunque la informa del successivo intervento dell'ufficio;
- b) il mediatore contatta prima la persona offesa e poi il minore autore di reato e verifica la fattibilità dell'intervento, sia rispetto all'idoneità delle parti, sia rispetto al consenso di entrambe. Tale verifica viene fatta nel corso di un primo colloquio individuale. Il primo contatto deve essere il più possibile informale (una telefonata, per esempio) in modo che sia chiara l'assoluta libertà delle parti di aderire o meno alla proposta di mediazione;
- c) nel corso del primo colloquio il mediatore illustra che cosa è la mediazione (sottolineando soprattutto l'aspetto comunicativo relazionale), ribadisce il carattere assolutamente confidenziale della stessa, spiega che dovrà riferire al giudice l'esito della mediazione e che questo potrà essere tenuto in considerazione dall'autorità giudiziaria ai fini del procedimento penale, ma che non vi sono percorsi obbligati (vale a dire esito positivo = archiviazione, esito negativo = condanna). Il primo incontro deve essere soprattutto di accoglienza e di ascolto. Nel primo incontro vengono sentiti ed informati anche i genitori del minore e il difensore, quando si presenta;
- d) qualora le parti abbiano espresso la loro disponibilità all'incontro, il mediatore concorda la data. L'incontro faccia a faccia deve avvenire in assenza di terzi. Una volta conclusa, la mediazione è valutata sulla base di indicatori psicologici (tenore e atmosfera dell'incontro) e concreti (offerta di riparazioni materiali e, prima ancora, simboliche). L'esito positivo o negativo dell'attività di mediazione viene riferito all'autorità giudiziaria o all'inviante con una relazione sintetica. Di tutta l'attività svolta rimane traccia solo nel fascicolo dell'ufficio per la mediazione.

L'art.564 c.p.p., oggi abrogato in seguito alla riforma del Giudice Unico e sostituito dall'art.555 c.p.p. offriva un'ulteriore opportunità alla mediazione, questa volta, però,

destinata alla giustizia penale degli adulti. In particolare l'art. 564 attribuiva al Pubblico Ministero la facoltà - delegabile alla polizia giudiziaria - di tentare la conciliazione tra querelante e querelato. L'interesse per l'art.564 c.p.p. derivava principalmente dal fatto che tale norma consentiva di coprire una gamma significativa di reati tipicamente minorili, quali i danneggiamenti e le lesioni personali lievi. Si trattava, cioè, di una sorta di estensione al diritto penale degli adulti, ispirata esclusivamente dalle peculiarità oggettive delle fattispecie delittuose punibili a querela, della possibilità di avvalersi di una modalità (ri)conciliativa di soluzione del conflitto. Ora il nuovo art. 555 c.p.p. rende obbligatorio tale tentativo di conciliazione, modificandone però l'attore istituzionale: non più il Pubblico Ministero (P.M.) in quanto parte processuale, bensì il giudice che, come il mediatore, riveste una posizione tale da garantirne, potenzialmente, la neutralità (*nec utrum*) rispetto alle parti in conflitto. Tuttavia si osserva che a causa dell'ingolfamento degli uffici giudiziari, i tentativi di conciliazione vengono affidati ad ufficiali di polizia giudiziaria che intervengono "secondo tecniche di mero invito bonario a rinunciare alle aspirazioni vendicative".

Il Decreto Legislativo 274/2000 sulla competenza penale degli adulti del giudice di pace offre, per la prima volta nell'ordinamento italiano, un riconoscimento formale alla mediazione ed alla giustizia riparativa, prevedendo la possibilità di ricorrere a "centri e strutture pubbliche o private" di mediazione per gli illeciti a querela di parte nonché una nuova ipotesi di definizione anticipata del procedimento penale e di causa estintiva del reato in seguito a "condotte riparative".

La mediazione deve essere utilizzata ogni qual volta non venga ritenuto necessario il coinvolgimento della comunità tra gli stakeholders, anche se le forme più recenti di mediazione includono la comunità di riferimento tra i soggetti partecipanti alla riparazione del conflitto. Da considerare infine il ruolo della 'mediazione comunitaria' (community mediation) come tipologia di programmi adoperati come supporto alla risoluzione dei conflitti in ambito scolastico, lavorativo, socio-assistenziale, ed anche giudiziario.

### **CAPITOLO 2**

#### ***Esperienze di mediazione in Veneto***

##### *Premessa*

La giustizia riparativa può essere definita come un paradigma di giustizia che coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di soluzioni agli effetti del conflitto generato dal fatto delittuoso, allo scopo di promuovere la riparazione del danno, la riconciliazione tra le parti e il rafforzamento del senso di sicurezza collettivo.

Sotto il profilo dei contenuti la giustizia riparativa è generalmente intesa come un percorso in cui la vittima, il reo e la comunità vengono coinvolte congiuntamente nella ricerca di una risposta al reato che promuova forme di riparazione, di riconciliazione e di rafforzamento del senso di sicurezza. È un modo nuovo perché si differenzia dai modelli cosiddetti tradizionali della "giustizia retributiva" e della "giustizia rieducativa". Si applica con modalità che coinvolgono attivamente vittima, reo e comunità nella ricerca di soluzioni del conflitto generato da comportamenti ed azioni che possono anche configurarsi come illeciti e reati. Alla vittima in particolare la partecipazione alla composizione del conflitto offre l'opportunità di riguadagnare un elemento di controllo sulla propria vita e sulle proprie emozioni, aiutandola a superare sentimenti di vendetta o di rancore alimentati più dal "ruolo di delinquente" attribuito al colpevole che non dalla concreta persona che vi è dietro, od anche dal senso di sfiducia verso l'autorità che avrebbe dovuto tutelarla.

### 2.1 Il quadro normativo di riferimento

#### *La mediazione penale*

La mediazione è una attività in cui una terza parte neutrale, il mediatore, ha il compito di favorire la comunicazione tra due o più soggetti in conflitto che la legge identifica con l'autore e la vittima del reato. La mediazione offre alle persone coinvolte in un reato la possibilità di esporre i fatti e di esprimere i propri sentimenti rispetto a ciò che è accaduto e può favorire modalità riparatorie delle conseguenze del reato. La mediazione si concentra sugli effetti e sui danni prodotti da un reato, ovvero sulla rottura di una relazione sociale in senso più ampio, tendendo a far sì che le parti (autore e vittima) o più genericamente i due confliggenti, riprendano a dialogare fra loro. Ogni manifestazione di aggressività e di violenza lascia sempre infatti, soprattutto nelle vittime di reati, una forma di risentimento, amarezza, paura, desiderio di rivalsa che daranno luogo, se lasciati a loro stessi, a ulteriori contese, capaci di estendersi all'ambiente sociale di provenienza delle parti.

La mediazione offre dunque una maggiore attenzione ai protagonisti della vicenda penale: alla vittima, soggetto tradizionalmente emarginato dal processo, viene garantita una considerazione più ampia e conferito un ruolo più attivo di quanto accada nel procedimento penale; al reo tutte le volte che la legge lo permetta e che i magistrati, i mediatori e le parti vi consentano, si offre la concreta opportunità di accedere a modalità riparative responsabilizzanti.

Il sistema processuale penale minorile consente la realizzazione dell'attività di mediazione, vista la piena rispondenza di questo strumento alle finalità proprie della giustizia minorile. Gli artt. 9, 28 del D.P.R. 448/88 sono considerati gli spazi normativi per eccellenza per l'introduzione delle pratiche di mediazione. Il Servizio di mediazione della Regione Veneto, in particolare, ha scelto di dare ampio spazio alla mediazione svolta nella fase delle indagini preliminari, utilizzando a questo fine soprattutto gli articoli 9 e 28 del D.P.R. 448/88. Si ricorda che l'art. 9 consente al PM e/o al giudice di acquisire informazioni utili a valutare la rilevanza del fatto e la personalità dell'indagato o dell'imputato, al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità anche attraverso il parere di esperti.

L'art. 28 introduce il paradigma riparativo nel procedimento penale minorile, il concetto di conciliazione-riparazione qui è inteso però come parte di un progetto educativo per il minore. L'incontro di mediazione quindi trova posto all'interno del

percorso educativo (messa alla prova) del minore stesso, è importante rispettare modi, spazi e tempi di entrambi evitando il sovrapporsi di differenti metodologie di lavoro (tenuto conto che la riparazione-conciliazione art. 28 riguarda minori già presi in carico da servizi sociali dell'Amministrazione della Giustizia e degli enti locali).

### **2.2 Il modello teorico di riferimento**

Il servizio di mediazione in ambito penale minorile, gestito dall'Istituto don Calabria, si basa sul presupposto teorico del modello umanistico. Tale modello interviene nel conflitto offrendo utili strumenti sia per lavorare sugli effetti – affetti – emozioni che rei e vittime vivono sia in seguito al fatto reato, valorizzando le componenti esistenziali e umane dei soggetti coinvolti, sia per giungere alla definizione di accordi concreti per il futuro relativi alla riparazione e alla definizione di regole di comportamento. La mediazione offre la possibilità di uscire dal passato mantenendo i ricordi poiché offre la possibilità dell'incontro, del riconoscimento, di poter guardare la persona al di là del ruolo di vittima e di autore di reato. E' la possibilità di uscire da questo ruolo che consente di costruire un dopo senza che il prima vada irrimediabilmente perso.

Il mediatore ha un ruolo neutrale, non direttivo, di facilitatore della comunicazione oltre che di garante delle regole di interazione verbale e dialettica - che all'inizio dell'incontro di mediazione vengono prioritariamente esplicitate, per una condivisione e accettazione delle parti. In tale ottica, l'intervento di mediazione penale si connota di una valenza educativa e sociale in quanto la ricomposizione del conflitto autore – vittima volge non solo a beneficio dell'individuo, ma anche dell'intero sistema comunitario. La peculiarità dell'intervento di mediazione in ambito penale minorile, in effetti, consiste da un lato nel concetto di partecipazione attiva del reo al processo di cambiamento attraverso una rielaborazione del proprio comportamento deviante, dall'altro supera la rigida separazione tra autore del reato e vittima, ridefinendo il conflitto tra le parti in termini di riorganizzazione relazionale in un quadro di opzioni che vanno a soddisfare anche le attese del sistema sociale attraverso programmi di riparazione e riconciliazione con la parte lesa.

### *Le fasi della mediazione*

**I° fase:** la presa in carico è la fase che fa da premessa all'intera attività, infatti il magistrato o altri Servizi della Giustizia, dopo aver raccolto il consenso del minore e dei genitori inoltra la segnalazione all'ufficio di mediazione.

**II° fase:** A questo punto, spetta al mediatore contattare prima la persona offesa, poi il minore, per verificare la fattibilità legata sia all'idoneità che al consenso delle parti. Il mezzo utilizzato in questa fase è caratterizzato dalla massima informalità così che le parti si sentano completamente libere di scegliere; potrà essere una chiamata telefonica o una lettera in cui si spiega alle parti la situazione e si chiede loro la possibilità o la conferma, nel caso dell'autore di reato, di procedere ad un incontro di mediazione.

**III° fase:** si procede fissando un appuntamento in cui le parti si incontrano faccia a faccia e il mediatore dà spiegazioni in merito agli incontri, al proprio ruolo e alle regole a cui i partecipanti devono sottostare. È importante che in questa fase si chiariscano gli obiettivi degli incontri in modo che alla partecipazione delle parti si aggiunga la volontà di raggiungere l'obiettivo. Inoltre, si rende necessaria la definizione oggettiva e comune dell'evento, in questo caso, la lesione di un diritto causa di un conflitto. Il compito del mediatore si ridimensiona sempre più fino a diventare colui che supervisiona il dialogo e facilita la comunicazione intervenendo laddove le parti sembrano non comprendersi.

**IV° fase:** follow-up, è la fase di verifica in cui le parti, sostenute dal mediatore, cercano di comprendere la qualità degli incontri. In questa fase è importante che il mediatore favorisca la separazione fra accordo raggiunto ed esito del processo di mediazione. A conclusione di questa fase il mediatore stilerà una relazione sintetica che verrà inviata all'autorità giudiziaria.

### 2.3 Presentazione del percorso di mediazione in ambito penale minorile in Veneto

La sperimentazione di attività di mediazione in ambito penale minorile sinora realizzate in Veneto si configurano nel quadro degli impegni assunti dall'Istituto don Calabria con il Centro per la Giustizia Minorile del Veneto, attraverso un protocollo di intesa sottoscritto nell'anno 2005, rinnovato negli anni successivi sino all'ultimo protocollo d'intesa.

Il protocollo considera l'esperienza pluriennale di Mediazione in ambito penale minorile sviluppata dall'Istituto don Calabria in varie Regioni d'Italia, l'esperienza pluriennale dell'attività di mediazione dell'Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni di Venezia (USSM) a seguito di accordi con la Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia, con il Tribunale per i Minorenni di Venezia, l'attività di studio-ricerca nel campo della mediazione in ambito penale minorile e l'attività formativa per i mediatori svolta dall'Istituto don Calabria.

Su tale base, il Centro per la Giustizia Minorile e l'Istituto don Calabria hanno concordato di realizzare un'attività di sperimentazione di Mediazione in ambito penale minorile sul territorio della Regione Veneto sulle seguenti Province:

**Verona – Vicenza:** numero di casi da seguire per l'anno 2009 n.15;

**Padova – Venezia – Rovigo – Belluno:** numero di casi da seguire per l'anno 2009 n.30.

Il protocollo d'intesa prevede l'attivazione di percorsi di mediazione penale per un numero totale di n.45 casi per l'anno 2009.

#### *L'organizzazione del servizio*

Il Servizio di mediazione in ambito penale minorile della Regione Veneto si inserisce nel quadro di funzionamento del Servizio Sociale per i Minorenni di Venezia.

La strutturazione generale del Servizio di mediazione si avvale di:

**Tavolo Istituzionale** costituito da un rappresentante del Centro Giustizia Minorile di Venezia, un rappresentante dell'Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni di Venezia, un rappresentante dell'Ufficio del Pubblico Tutore del Veneto ed infine da un rappresentante dell'Istituto don Calabria. Il Tavolo Istituzionale svolge i compiti di coordinamento, valutazione e pubblicizzazione dell'attività.

**Tavolo operativo** costituito da n. 4 rappresentanti dell'Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni di Venezia e da un rappresentante il gruppo di mediatori dell'Istituto don Calabria. I compiti del tavolo operativo riguardano il monitoraggio dei percorsi di mediazione realizzati.

**Gruppo di lavoro** costituito da n.15 mediatori rappresentati dall'Associazione a Promozione Sociale Delta. Gruppo di mediatori di diverso background culturale e professionale tale da garantire un approccio multiprofessionale alla gestione dei percorsi di mediazione in ambito penale minorile. L'Istituto don Calabria, in collaborazione con l'associazione Delta cura: il coordinamento, il supporto tecnico nelle differenti fasi di progettazione, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione dei percorsi di mediazione.

### *L'attività di mediazione in ambito penale minorile*

Il Servizio di mediazione dal 2005 ad oggi ha promosso pratiche di mediazione in relazione a reati quali: furti, imbrattamenti, danneggiamenti, disturbi della quiete pubblica, ingiurie, oltraggi, minacce, risse, lesioni personali rapine ed infine reati con l'aggravante razziale.

I minori coinvolti sono stati prevalentemente, ma non esclusivamente, di sesso maschile. Ad oggi sono state fatte mediazioni con autori di reato e vittime di cittadinanza italiana, anche figli di immigrati provenienti da Paesi extra-europei.

Il maggior numero di invii è avvenuto ai sensi degli artt. 9 del D.P.R. 448/88 ed in misura minore all'interno dell'art. 28 del D.P.R. 448/88. E' importante notare quindi come l'apertura alla mediazione si collochi prevalentemente nella fase delle indagini preliminari e comunque non oltre l'udienza preliminare. Nel caso dei reati procedibili a querela la mediazione ha condotto generalmente alla remissione accettata della stessa.

Ad oggi, in sintesi, si è attuato un percorso orientato a:


- avviare le attività di mediazione su segnalazione dell'USSM;
- codificare le prassi e le procedure di funzionamento del servizio;
- verificare l'impatto delle attività per la vittima ed il reo;
- ampliare l'accesso e l'utilizzo del servizio ad un bacino territoriale più ampio.

## 26 PROSPETTIVE NELLA MEDIAZIONE DI CONFLITTI


Si ritiene importante, per descrivere l'iniziativa, presentare uno schema delle fasi operative di realizzazione della mediazione (schemi n. 1 e 2), fornire alcuni dati relativi alla casistica e citare alcuni aspetti importanti raccolti nel corso della sperimentazione (paragrafo 2.4).

**SCHEMA N. 1**

***Percorso di mediazione  
Attività di incontro reo/vittima  
in base al Protocollo di Intesa  
tra  
il Dipartimento Giustizia Minorile  
Centro per la Giustizia Minorile di Venezia  
e  
Istituto don Calabria – Comunità San Benedetto***



**SCHEMA N. 2**



### 2.4 Alcuni dati

*Tempi di realizzazione: elementi ed aspetti per comprendere il percorso*

Tempo necessario per concludere un percorso di mediazione: 45 giorni;

Ruolo del mediatore referente: responsabile per l'attività svolta in collaborazione con altri colleghi;

Numero di incontri medi: 3.

Come avviene la comunicazione dell'esito:

lettera-relazione di restituzione all'USSM sulla base dei seguenti principi

- partecipazione del reo agli incontri preliminari e dimostrazione di interesse;
- riflessione sui fatti avvenuti;
- livello di partecipazione durante l'incontro con la vittima;
- dimostrazione del desiderio ed effettiva riconciliazione;
- offerta delle scuse o di altre forme di riparazione.

*Le fasi della mediazione*

#### **L'invio**

L'invio avviene previa ammissione di responsabilità dell'indagato/imputato resa nel corso dell'interrogatorio. Per poter intervenire con la mediazione dunque è necessaria da parte dell'accusato l'ammissione della propria responsabilità. Il mediatore deve poter intervenire con la certezza "sostanziale" che il fatto sussiste e che l'autore del reato se ne sia dichiarato, responsabile, perché solo a queste condizioni può operare nella costruzione del consenso all'incontro tra le parti.

Il servizio della giustizia minorile inviante risulta essere l'Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni di Venezia attraverso una scheda preposta dove sono inseriti i dati del minore/imputato e i dati della vittima del reato.

#### **I colloqui preliminari**

Ai colloqui preliminari vengono invitati separatamente la parte lesa e il minore, accompagnati spesso dai genitori e, qualora lo ritengano opportuno, dai loro difensori. Dopo aver ampiamente spiegato il significato e le finalità della mediazione, si procede al vero e proprio colloquio, svolto alla presenza del solo interessato e dei mediatori. Durante i colloqui viene chiesto separatamente sia al reo che alla parte lesa di narrare

quanto accaduto, lasciando contemporaneamente la possibilità di esprimere gli attuali vissuti rispetto al reato e raccogliendo solo in ultimo, il consenso a partecipare all'incontro di mediazione. A fine colloquio preliminare si raccoglie la disponibilità di entrambe le parti ad incontrarsi nell'incontro di mediazione vero e proprio.

### **L'incontro di mediazione**

L'incontro di mediazione è inteso come il luogo dove rappresentare il conflitto nella sua dimensione simbolica, perché solo a questo livello le parti possono comprendersi e riconoscersi al di là del proprio ruolo di vittima e reo. E' in questa fase che il mediatore utilizza le sue tecniche e mette all'opera i suoi strumenti. Nella mediazione si cerca di raggiungere una diversa percezione dell'altro tale da favorire il più possibile un contatto vero e diretto con la persona. Il mediatore è dunque il facilitatore di un percorso comunicativo spesso difficile e faticoso, catalizzatore di emozioni, attore di comportamenti direttivi o semplice osservatore, flessibile di fronte a quella molteplicità di situazioni che il conflitto pone.

### **L'esito**

A conclusione del percorso di mediazione il mediatori inviano esito dell'incontro avvenuto tra reo e vittima all'Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni di Venezia. L'esito della mediazione si riferisce al percorso mediativo, a quanto cioè è accaduto in mediazione. L'esito, inviato all'USSM, è una comunicazione sintetica della mediazione, resa comprensibile dalla segnalazione dei criteri che hanno permesso l'effettuarsi dell'incontro mediativo ed eventualmente corredata da un documento contenente "ulteriori informazioni," steso con il consenso e con la collaborazione attiva delle parti, documento in cui, a prescindere dai contenuti dell'incontro, vengono esplicitati i passaggi logici che hanno condotto a quella conclusione.

Gli esiti della mediazione possono essere:

**positiva:** quando vi è la chiara percezione da parte dei mediatori che le parti sono giunte ad una diversa visione l'una dell'altra, ad un riconoscimento reciproco e ad un rispetto della dignità dell'altro (non necessariamente ad una riappacificazione) e quando vi è la chiara percezione di un cambiamento fra le parti rispetto alle modalità di comunicazione corredata da una riparazione simbolica e/o materiale;

**negativa:** quando i criteri sopra descritti non vengono realizzati;

**non effettuata:** quando non vi è stata la disponibilità da parte di una delle parti ad intraprendere il percorso di mediazione.

**CAPITOLO 3*****Esperienze di mediazione in Sicilia****Premessa*

Negli ultimi anni è emersa in Italia una particolare attenzione per il paradigma Giustizia Riparativa che può essere definita, in prima battuta, come una forma di risposta al reato che coinvolge il reo e – direttamente o indirettamente – la comunità e/o la vittima, nella ricerca di possibili soluzioni agli effetti del reato e nell'impegno attivo per la riparazione delle sue conseguenze.

Le risoluzioni internazionali (Nazioni Unite, Consiglio di Europa), da oltre un decennio, richiamano gli Stati Membri ad assumere impegni precisi, sotto forma di disposizioni legislative e regolamentari, in favore del sostegno e della tutela delle vittime, della sperimentazione di modelli rinnovati di prevenzione del crimine e di reinserimento sociale degli autori di reato.

Tra le modalità applicative del paradigma ripartivo la mediazione tra l'autore di reato e la sua vittima (Victim-Offender Mediation) rappresenta una delle forme più compiute e concrete.

Allo stato attuale, nell'ordinamento italiano, l'istituto mediativo pur non essendo previsto dal legislatore, ha tuttavia trovato applicazione in ambito minorile con riferimento principalmente agli artt. 9, 27 e 28 del [D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448](#) "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni".

Un elemento che accomuna queste prime esperienze sorte sul territorio nazionale è che si sono realizzate secondo un percorso simile, ovvero a partire dalla promozione di momenti di incontro, di discussione e campagne di sensibilizzazione tra gli operatori del settore, aventi come scopo principale quello di creare una base di consenso e di condivisione culturale, presupposto fondamentale per accogliere le pratiche mediative.

Un altro aspetto è che alla base dell'attivazione della mediazione in ambito penale minorile si è registrato sempre un accordo interistituzionale tra diversi enti, definito in genere "Protocollo d'intesa", con il quale, gli attori che sottoscrivevano il documento assumevano diversi impegni in relazione alle rispettive competenze istituzionali.

Rispetto ai soggetti coinvolti, si può constatare la presenza, da un lato, di uno o più enti locali territoriali (Regione, Provincia, Comune) e, dall'altro, del competente Centro per la Giustizia Minorile (CGM) del Ministero della Giustizia.

Per quanto riguarda i contenuti, il Protocollo d'intesa solitamente è composto da una premessa e da un articolato insieme di regole che disciplina l'iter procedurale.

La premessa presenta i riferimenti normativi allo scopo di delimitare il campo di attività; in particolare si richiamano le disposizioni sul processo minorile funzionali alla mediazione. Inoltre, essa introduce quello che viene definito lo "spirito" della mediazione, con le idee e i valori sociali e i principi che le fanno da sfondo, ovvero:

1. il suo restituire il ruolo di protagonisti ai soggetti del conflitto;
2. il suo fine di pacificazione sociale e non di mera deflazione processuale;
3. il suo provenire dal basso, dalla volontà dei soggetti coinvolti e non dall'alto, cioè dal giudice, che rappresenta lo Stato.

E' da evidenziare, l'accento posto sulla necessità di guardare al reato da un'ottica diversa da quella tradizionale, che lo considera generalmente come gesto isolato commesso da un soggetto deviante, per coglierne soprattutto la natura di "evento relazionale", rispetto al quale occorre farsi carico di un percorso di responsabilizzazione degli attori coinvolti (vittima, minore, comunità), al fine di una gestione degli effetti distruttivi del conflitto e di una riparazione possibile, nella consapevolezza che la responsabilizzazione va intesa non soltanto nel senso di essere "responsabile di qualcosa" o "responsabile per qualcosa", ma soprattutto nel senso di essere "responsabile verso qualcuno", ossia di poter "rispondere l'uno verso l'altro".

L'evento reato, in tale ottica, viene letto, non solo come mera trasgressione di una norma e lesione di un bene giuridico, ma come evento che provoca la rottura di aspettative e legami sociali simbolicamente condivisi, che richiede l'adoperarsi delle parti per la ricomposizione del conflitto e il rafforzamento del senso di sicurezza collettivo

Secondo questa prospettiva, infatti, una piena responsabilizzazione dell'autore di reato, può scaturire soprattutto attraverso il confronto con il vissuto e con le conseguenze fisiche e morali subite dalla vittima in seguito all'evento-reato. D'altra parte per la persona offesa incontrare l'autore del reato, può contribuire favorevolmente al superamento di quei sentimenti di rabbia, di paura, di solitudine e di insicurezza spesso presenti in molte esperienze di vittimizzazione.

La mediazione appare dunque un intervento particolarmente adatto a tentare di superare quegli aspetti della sanzione giudiziaria, legati unicamente al controllo e alla sola logica della repressione, a favore della diffusione, anche nell'ambito del procedimento penale, di principi e metodi che promuovono la convivenza sociale.

Il processo di mediazione, in tal senso, come richiama il Protocollo di Intesa che ha istituito l'ufficio per la mediazione di Milano (29 aprile 1998) *"può favorire la diffusione di una cultura volta alla ricostruzione della relazione interpersonale e del legame sociale minato dal verificarsi dell'evento-reato, creando fra chi confligge una zona di rispetto, di dialogo e di comunicazione che si erano bloccati"*, e per questa via essa si configura *"come un'attività in cui una parte terza e neutrale aiuta due o più soggetti a capire l'origine di un conflitto che li oppone, a confrontare i propri punti di vista e a trovare soluzioni, sotto forma di riparazione simbolica prima ancora che materiale"*.

### **3.1 La mediazione in ambito penale minorile: l'esperienza palermitana**

La nascita dell'Ufficio di Mediazione di Palermo può essere considerato come il frutto di una impresa collettiva che ha avuto un indubbio vantaggio, rispetto ad altre esperienze sorte sul territorio nazionale, in quanto il cosiddetto gruppo promotore era costituito, sin dall'inizio, dai vertici e dagli esponenti di più lunga esperienza della magistratura nel settore minorile, nonché del Centro per la Giustizia Minorile per la Sicilia, oltre che da alcuni esponenti del mondo accademico dell'Università di Palermo rappresentati dal Prof G. Fiandaca e dal Prof. C. Visconti.

Alla fine degli anni novanta, i temi della Giustizia ripartiva in generale, e della mediazione in particolare, divennero infatti oggetto di studio grazie all'organizzazione da parte del gruppo promotore di due Seminari svolti presso l'Accademia di Studi S. Alfonso dei Liguori (Scuola di Perfezionamento in discipline Giuridiche), in cui parteciparono diversi operatori del settore: esponenti della magistratura, operatori dei servizi della Giustizia e del Terzo settore, componenti del mondo universitario e dell'avvocatura. E' importante sottolineare come questi momenti di approfondimento teorico furono sin da subito immaginati anche per offrire spunti di carattere squisitamente operativo, per il tramite del confronto diretto con alcuni operatori, che avevano già maturato un'esperienza nei primi uffici di mediazione istituiti in Italia (Milano, Torino, Bari).

Il primo riconoscimento ufficiale si ebbe da lì a breve e fu rappresentato dalla stipula del primo protocollo d'intesa tra il Comune di Palermo, il CGM per la Sicilia, il Tribunale e la Procura per i Minorenni (26 novembre 2000) in cui venivano esplicitati gli impegni reciproci: l'amministrazione comunale si impegnava alla individuazione del personale amministrativo e alla ricerca di una sede adeguata, il CGM per la Sicilia a

promuovere la formazione del gruppo di mediatori, mentre la Magistratura si sarebbe assunta il compito di inviare i primi casi.

Nonostante questo primo atto formale decretasse l'avvio della sperimentazione della mediazione in ambito penale minorile nella città di Palermo, tuttavia, trascorsero oltre due anni perché il progetto cominciasse a prendere forma, soprattutto a causa del rallentamento che provocò il mutamento all'interno dell'amministrazione comunale della compagine politica.

Fortunatamente per le sorti dell'ufficio la nuova amministrazione del Comune di Palermo, subentrata a quella che aveva stipulato il Protocollo, attraverso anche un lavoro di sensibilizzazione da parte della Procura per i Minorenni, assimilò l'iniziativa, affidando con una delibera (siamo nel marzo del 2002) agli assessorati ritenuti competenti, l'esecuzione degli impegni assunti; altro elemento determinante per uscire da quest'*empasse*, l'Istituto Don Calabria di Verona, che vantava già una cospicua esperienza in materia, si offriva al Centro per la Giustizia Minorile per la Sicilia, come partner organizzativo e finanziatore della formazione dei mediatori, nell'ambito del progetto regionale "Ne Vale la Pena".

Nel frattempo, il Comune di Palermo riusciva, non senza difficoltà ed alterne vicende, a rintracciare una sede (sia pur provvisoria) dell'Ufficio di mediazione, e inseriva la mediazione penale all'interno del Piano territoriale previsto dalla legge 285/97 in cui come è noto sono contenute le disposizioni per "la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza"; mentre l'Opera Don Calabria, in accordo con la direzione del CGM per la Sicilia, organizzava e gestiva un corso di formazione (2003/2004), condotto dal prof. Adolfo Ceretti e dalla prof.ssa Claudia Mazzucato, complessivamente di 200 ore rivolto a 14 mediatori, selezionati tra operatori appartenenti alle istituzioni firmatarie del protocollo (Comune e CGM) e professionisti del Terzo Settore.

E' in questa fase, che tra tutti i partner, comincia a maturare la convinzione dell'importanza di provvedere ad un'organizzazione più precisa che valorizzi nel funzionamento anche l'integrazione interistituzionale, in un quadro condiviso di ruoli, responsabilità e competenze. Alla luce di queste considerazioni si giunse alla stesura di un nuovo protocollo di intesa (dicembre 2004) tra Autorità Giudiziarie (Tribunale e Procura per i Minorenni), Centro per la Giustizia Minorile per la Sicilia e Comune di Palermo. Questo documento sostituisce il precedente ed ha per titolo "Organizzazione e funzionamento dell'ufficio di mediazione penale in ambito minorile nella città di Palermo". All'interno del nuovo Protocollo vengono riconosciuti come ulteriori compiti

dell'ufficio, le funzioni di sensibilizzazione territoriale, la negoziazione, lo sviluppo del piano di Comunicazione dell'Ufficio con le attività di informazione e di pubblicizzazione del Servizio, la costituzione ed il mantenimento della rete di connessioni operative con le varie istituzioni e agenzie del territorio.

Focalizzando l'attenzione sugli aspetti organizzativi, è possibile evidenziare come la sperimentazione della mediazione nella città di Palermo, si contraddistingue per la varietà degli enti ed organi che sostengono l'iniziativa e la partecipazione delle componenti private. Tali elementi mostrano come tale ufficio sia l'esito di una preziosa integrazione e collaborazione tra tutti i protagonisti (istituzionali e non) della giustizia penale minorile, in modo da garantire sia la pluralità degli apporti professionali ed esperenziali, sia le condizioni per una efficiente sinergia interistituzionale tra tutti gli enti coinvolti.

L'elaborazione e l'implementazione del progetto di mediazione trae origine infatti dall'istituzione e dalla composizione modulare del Tavolo istituzionale e del Tavolo tecnico destinati a dirigere e sostenere le varie attività dell'Ufficio di mediazione.

Nello specifico, al Tavolo istituzionale, composto dai rappresentanti degli enti firmatari (Comune di Palermo, Tribunale per i Minorenni, Procura della Repubblica presso il tribunale per i Minorenni, CGM) è affidata una sorta di generale supervisione dell'insieme delle attività: esso designa i componenti del Tavolo tecnico, approva le linee guida cui deve attenersi l'ufficio, definisce le linee guida per il piano di comunicazione, il reporting degli interventi e la diffusione dei risultati, infine, approva il sistema di valutazione.

Il Tavolo tecnico rappresenta il centro nevralgico dell'intero progetto ed è invece composto da due dirigenti del Comune (il responsabile dell'Ufficio di Mediazione, un Dirigente U.O. Diritti dei Minori) e due del CGM (un funzionario del CGM e un Dirigente dell'USSM), dai rappresentanti dell'Autorità giudiziaria (requirente e giudicante), dai rappresentanti del gruppo dei mediatori, dell'ente valutatore (Centro interdipartimentale Cisecom dell'Università di Palermo) e dell'ente gestore in via indiretta del servizio di mediazione (Istituto Don Calabria).

### **3.2 Le Linee guida per la mediazione a Palermo: obiettivi e rapporti con il processo penale**

Le "Linee Guida per la sperimentazione della mediazione in ambito penale minorile" approvate dal Tavolo istituzionale di Palermo hanno una struttura piuttosto articolata

e si pongono come principale obiettivo quello di definire regole ed orientamenti rispetto all'organizzazione del servizio e ai rapporti tra il percorso di mediazione e l'esercizio della giurisdizione.

Questo documento, insieme complesso e agevole, offre un supporto completo a tutti gli operatori, allo scopo di definire le competenze reciproche della Magistratura evidenziandone l'autonomia e l'indipendenza nelle sue funzioni e al contempo quelle dei mediatori rispetto al loro lavoro di ricostruzione del legame sociale infranto a seguito della commissione dell'evento-reato.

Dopo aver definito che cosa debba intendersi per mediazione, *"un processo attraverso il quale un terzo imparziale tenta, attraverso l'organizzazione di scambio fra le parti, di permettere a queste stesse di confrontarsi e di cercare con il suo intervento una soluzione al conflitto che le oppone"*, il documento richiama quelli che sono gli obiettivi primari della mediazione, ovvero: a) il "pieno riconoscimento delle parti nella loro integrità di persona"; b) la "ricomposizione del conflitto"; c) la "responsabilizzazione dell'autore del reato"; d) il "coinvolgimento della comunità locale attraverso la ricostruzione del legame sociale"; e) la "eventuale riparazione del danno arrecato". Aver focalizzato l'attenzione su questi obiettivi mette in evidenza come l'attività mediativa si basi innanzitutto sul pieno riconoscimento della dimensione relazionale e sociale che attraversa l'evento-reato, che è normalmente preclusa a chi detiene l'esercizio della giurisdizione.

Un altro aspetto contenuto nelle Linee Guida riguarda le "procedure di segnalazione ed invio", rispetto a questo aspetto si è optato per la scelta di affidare soltanto all'Autorità Giudiziaria di disporre l'invio di un caso all'Ufficio di mediazione, pur lasciando a tutti i soggetti o enti interessati la facoltà di "proporre" l'invio medesimo (le parti stesse, i genitori, i servizi della giustizia, i servizi socio-educativi del territorio, gli avvocati, etc).

Nella sezione che porta il titolo "Tipologia dei casi da inviare in mediazione", vengono posti dei vincoli, ma anche delle apprezzabili aperture, rispetto all'individuazione dei casi da segnalare all'ufficio di mediazione. Riguardo a quegli aspetti che tendono ad ampliare le possibilità di ricorrere all'utilizzo del percorso mediativo, viene ad esempio stabilito che "la mediazione può essere attivata in ogni stato e fase del procedimento", e si dichiara l'assenza di qualsiasi "preclusione alla mediazione in ragione del titolo, della gravità e della tipologia socio-criminologica del reato". Da un lato dunque è possibile accedere al percorso della mediazione nelle fasi iniziali del procedimento (durante le indagini o in fase di udienza preliminare),

situazione che rispetto ad alcune situazioni potrebbe, tra l'altro, venir incontro a delle esigenze deflazionistiche da parte della Magistratura, dall'altro anche durante il dibattimento o in sede di esecuzione, ove l'intervento assumerebbe un carattere prevalentemente rieducativo nei confronti dell'autore del reato, e riparativo nei confronti della vittima.

Per quanto concerne le indicazioni rispetto ai reati che sembrano più adatti all'ipotesi di un intervento mediativo, l'aver contemplato l'invio anche nell'ipotesi di reati più gravi, ha scongiurato il reale pericolo di ridurre la mediazione a mero strumento di risoluzione alternativo al processo penale, per vicende esclusivamente bagatellari.

Infine, rispetto alla tipologia dei casi, un'altra indicazione contenuta nelle Linee Guida è quella che sottolinea come nella fase sperimentale saranno preferibilmente inviati all'Ufficio di mediazione casi connessi a reati perseguibili a querela e/o realizzati nell'ambito di pregresse relazioni tra le parti (all'interno della famiglia, della scuola o in ambienti sociali piccoli tra persone conoscenti).

In riferimento ai limiti posti rispetto a quali casi inviare, si precisa che presupposto fondamentale perché si possa accedere al percorso di mediazione è la non infondatezza della notizia di reato, ovvero che il minore debba dichiararsi non estraneo alla vicenda-reato, e riconoscersi in linea generale con la sintetica descrizione dell'evento; importante è sottolineare come in questo caso, questa ammissione, anche implicita di responsabilità, seppur non giudizialmente accertata, non deve in alcun modo intaccare la presunzione di innocenza di cui l'indagato deve godere pienamente durante tutto il processo.

Un altro aspetto, per così dire vincolante, che è stato ampiamente dibattuto in sede di definizione delle Linee Guida, ha riguardato l'ipotesi di inserire o escludere il percorso di mediazione all'interno del programma di messa alla prova, tenuto conto che proprio all'interno di tale istituto il legislatore ha ravvisato l'importanza delle attività riparative svolte dal minore autore del reato nei confronti della vittima, e della eventuale riconciliazione tra le parti, ai fini della valutazione giudiziale funzionale alla sentenza di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova. Nell'esperienza palermitana la mediazione in ambito penale minorile non può in alcun modo "costituire oggetto di prescrizione nel programma della messa alla prova", in quanto l'eventuale suo inserimento tra le possibili prescrizioni giudiziali avrebbe inficiato la libertà e la volontarietà del consenso, presupposti indispensabili per evitare qualsivoglia tentativo di strumentalizzazione da parte del minore. Inoltre, una scelta

differente rischiava di produrre effetti sfavorevoli sul minore in caso di esito negativo della mediazione. Infatti tale situazione avrebbe provocato la decisione del Giudice di interrompere il programma di messa alla prova con la conseguente riapertura del procedimento.

Per quanto riguarda la comunicazione dell'esito alla Magistratura inviante, nelle Linee Guida si precisa che questo viene inviato *"esclusivamente in forma riservata e sintetica"*, mentre le tipologie previste sono: "mediazione positiva", "mediazione non positiva" e "mediazione non effettuata". L'esito viene comunicato senza alcun cenno, soprattutto con riferimento alle mediazioni non effettuate, ai motivi, alla fase e tanto meno alla responsabilità del mancato esito positivo.

Proseguendo la descrizione delle linee guida circa la parte relativa all'esito, viene specificato che *"eventuali dichiarazioni aggiuntive o riferimenti alle attività riparatorie concordate vengono allegati solo con il consenso espresso dalle parti"*; e, infine, si ribadisce che gli esiti *"non positivo e mediazione non effettuata non comportano effetti di pregiudizio in relazione alla posizione processuale"*.

Se da un lato infatti la mediazione riuscita dovrebbe avere tendenzialmente delle ricadute positive sul piano giuridico processuale e sostanziale (pur lasciando integra la discrezionalità del Giudice nella scelta dello strumento che meglio risponde alle esigenze educative del minore), la mediazione non effettuata o dall'esito negativo, non dovrebbe in alcun modo produrre effetti sfavorevoli sul reo.

Rispetto a cosa va comunicato all'Autorità Giudiziaria, nelle Linee guida, al fine di trovare un punto di equilibrio tra esigenze molto spesso incompatibili, da un lato la necessità di preservare l'imparzialità e la confidenzialità dell'intero percorso di mediazione e dall'altro la richiesta (più o meno esplicita) di informazioni da parte dell'autorità giudiziaria sui contenuti della specifica mediazione effettuata, sono stati definiti dei cosiddetti indicatori rispetto a cosa si debba intendere per mediazione positiva: "a) le parti hanno potuto esprimere a fondo i loro sentimenti; b) sono giunte a una diversa visione l'una dell'altra, ad un riconoscimento reciproco e a una posizione di rispetto della dignità dell'altro; c) si è assistito ad un cambiamento delle modalità comunicative tra le parti; d) non è necessaria la ricostruzione comune degli eventi o eventuali impegni come la remissione della querela".

Infine, si dice che *"la mancata realizzazione dell'attività riparatoria concordata non può avere influenza nel procedimento penale a carico del minore"*.

Alla luce di quanto detto, appare manifesta e comprensibile la tendenza a tenere ben distinto il percorso della mediazione dal procedimento penale, nonostante alcuni

punti di contatto sono per così dire ineliminabili, in quanto l'iter mediativo nasce nelle pieghe del processo e si conclude con la comunicazione dell'esito all'Autorità Giudiziaria inviante.

### **3.3 Le Linee guida per la mediazione a Palermo: organizzazione del servizio, monitoraggio e valutazione**

L'organizzazione interna del servizio, i ruoli, le competenze, le modalità di assegnazione dei casi, la formazione dell'equipe ed i flussi comunicativi sono alcuni degli aspetti che sono stati concordati da un gruppo più ristretto rispetto a quello che ha contribuito a dettare le regole sopra esposte, formato soltanto dagli operatori del Comune, dei Servizi sociali del CGM e dell'Istituto Don Calabria.

Per quanto riguarda la *gestione diretta e/o indiretta delle attività e dei servizi inerenti la mediazione*, pur essendo presente l'intermediazione dell'ente gestore (l'Istituto Don Calabria), la responsabilità del servizio spetta comunque alla direzione dell'Ufficio di mediazione, affidata ad un dirigente responsabile proveniente dal Comune.

Le Linee guida contengono anche alcune indicazioni riguardanti, a seconda delle fasi del percorso di mediazione, le modalità operative adottate dai mediatori, da cui si evince che per ogni intervento di mediazione è coinvolta un'equipe formata da almeno quattro mediatori. Il primo (A) è coinvolto in tutte le fasi della mediazione (dalla stesura delle lettere in cui le parti vengono invitate ai colloqui preliminari, alla comunicazione dell'esito all'Autorità Giudiziaria inviante); il secondo (B) coadiuva A nei colloqui preliminari di fattibilità, durante i quali alle parti viene offerto uno spazio di ascolto individuale e si verifica con ciascuno di loro la disponibilità a proseguire il percorso di mediazione; il terzo (C) e il quarto (D) formano insieme ad A l'equipe di mediatori che sarà presente agli incontri di mediazione tra le parti.

Nella prassi c'è da dire che sempre più si è posta l'attenzione anche su altre figure che finiscono con l'ampliare l'equipe, il cui compito fondamentale è quello di accogliere e sostenere durante gli incontri le persone che accompagnano le parti (genitori, amici, parenti, etc).

La parte finale delle Linee Guida affronta il tema del monitoraggio e della valutazione che è affidata ad un ente terzo, ossia a un Centro interdipartimentale dell'Università di Palermo. Tra gli obiettivi previsti dalla valutazione vi sono: l'elaborazione ed interpretazione dei dati che riguardano le variabili socio-anagrafiche

delle parti coinvolte nella mediazione, le caratteristiche del reato e del contesto socio-culturale. Riguardo l'efficacia del progetto ci si propone di offrire un servizio che possa: 1) essere soddisfacente sia per l'autore che per la vittima di reato; 2) diminuire nel tempo la recidiva e creare reti di maggiore solidarietà e di aiuto sul territorio; 3) diminuire la conflittualità e la paura astratta della criminalità tra le parti

Infine, l'ultimo cenno viene fatto all'attività di informazione e sensibilizzazione la cui titolarità spetta sempre all'ente pubblico e che si avvale dell'apporto degli operatori istituzionali e appartenenti all'ente gestore.

La sensibilizzazione della cittadinanza costituisce infatti uno degli aspetti fondamentali che consentono alla cultura della mediazione di diffondersi, accentuando l'aspetto volontaristico e consensuale ed extragiudiziario dell'attività stessa, che risulta in parte attenuato quando l'iniziativa è assunta esclusivamente dall'autorità giudiziaria precedente.

La promozione della cultura della mediazione è resa possibile attraverso l'incontro con i servizi del territorio, l'organizzazione di focus aperti ad operatori del settore, di convegni e seminari di studio e ricerca. Tali momenti di incontro infatti non si concludono con l'istituzione formale dell'ufficio, ma è importante che assumano una certa sistematicità, come momenti di verifica dell'attività svolta e di confronto, per il miglioramento e l'adeguamento delle pratiche mediative ai problemi riscontrati nell'esperienza concreta.

### **3.4 Alcuni dati e considerazioni conclusive**

Dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo i risultati di questi primi quattro anni di attività dell'ufficio di Palermo appaiono senz'altro positivi.

I dati statistici al momento raccolti riguardano, difatti, i percorsi di mediazione attivati dal 2005 al 2008 che risultano essere complessivamente 93. Un primo aspetto che contribuisce a ritenere positiva la sperimentazione avviata sta nel fatto che si è assistito ad un notevole incremento delle segnalazioni nei primi quattro anni di attività, nello specifico nel 2005 (5 casi), nel 2006 (9 casi), nel 2007 (38 casi), ed infine, nel 2008 (45 casi). Ciò può contenere una duplice motivazione: da una parte, si è indubbiamente consolidata la fiducia dell'Autorità Giudiziaria inviante nei confronti dell'ufficio, dall'altra, è sicuramente cresciuto l'interesse da parte della magistratura minorile per le opportunità che offrono le pratiche mediative.

L'autorità giudiziaria che risulta più frequentemente attivare il percorso è il Giudice dell'udienza preliminare G.U.P. (48,3%), seguito dalla Procura (36,6%). Solo in 2 casi (2,1%) è stato il Giudice del dibattimento ad effettuare l'invio.

Rispetto a questo dato sarebbe importante approfondire le motivazioni che sottendono il minore ricorso dell'iter mediativo nella fase delle indagini, in quanto è proprio attraverso l'invio da parte della Procura che si possono concretizzare i principi di minima offensività del processo e la rapida fuoriuscita dal circuito penale che ispirano il processo penale minorile e le disposizioni sovranazionali sul tema. Inoltre, per alcuni tipologie di reato la vicinanza temporale dall'evento reato può offrire maggiori *chances* di riuscita rispetto al percorso di mediazione.

Per quanto riguarda l'età degli autori di reato la metà di loro (50%) si concentra tra i 17 ed i 18 anni (età calcolata al momento del primo contatto con il servizio di mediazione), mentre rispetto all'appartenenza di genere si tratta prevalentemente di maschi (87%), dato da correlare alla maggiore presenza di ragazzi che entrano nel circuito penale. Scarsa, ma non per questo meno significativa, la presenza femminile tra le autrici di reato (13%). Riguardo la nazionalità, i minori stranieri risultano scarsamente rappresentati (3%), nonostante la loro presenza all'interno del circuito della giustizia minorile sia sicuramente più frequente.

Per quanto riguarda la distribuzione per età della vittima le fasce d'età dai 14 ai 18 anni (39,6%) e dai 19 ai 25 anni (20,7%) sono quelle maggiormente rappresentate, categorie che considerate insieme si riferiscono al 60,3% delle vittime incontrate. Significativamente rappresentate sono anche le fasce d'età oltre i 45 anni (19%).

Rispetto all'identità di genere della vittima si è trattato in una percentuale molto ampia di casi di maschi (68%). Da tener conto anche la significativa percentuale di femmine (32%) che risultano maggiormente rappresentate tra le vittime, piuttosto che tra gli autori di reati inviati in mediazione.

Riguardo alla relazione tra autore e vittima, in molti dei casi (circa il 60%) autore e vittime si conoscevano tra di loro. Tra le tipologie di relazioni maggiormente rappresentate vi sono quelle legate al contesto scolastico (compagni di scuola), quelle connesse a rapporti di vicinato o di vera e propria amicizia.

Da non sottovalutare comunque come nel restante 40% dei casi gli attori della vicenda fossero soggetti estranei tra loro.

Per quanto riguarda il reato commesso nella maggior parte dei casi si tratta di lesioni, seguiti dal reato di minacce e di ingiurie. In ordine casuale poi gli altri reati rappresentati sono costituiti dal furto, dalla rapina, dal danneggiamento, dalla

## 42 PROSPETTIVE NELLA MEDIAZIONE DI CONFLITTI

resistenza al pubblico ufficiale, dalla rissa, dalle calunnie, dalle molestie e violenza sessuale, etc.

Per quanto riguarda l'esito della mediazione tra le mediazioni effettuate (27 casi) nella stragrande maggioranza dei casi (96%) si è addivenuti ad un esito positivo; questo significa che ottenuto il consenso delle parti e valutata la fattibilità, vi sono ottime probabilità che il conflitto si ricomponga. E' la fase del consenso che appare maggiormente problematica; nella maggior parte dei casi è infatti la parte lesa che non ha fornito la propria disponibilità al colloquio preliminare e/o all'incontro con il reo.

In minima parte vi sono stati anche dei casi di mediazione non attivabile per irreperibilità di una delle parti, dichiarazione di estraneità ai fatti dell'indagato/imputato, dipendenza da sostanze stupefacenti, incompatibilità per presa in carico di altri servizi, etc.. Solo in un caso soltanto la mediazione ha avuto esito negativo.

Per quanto concerne, infine, il dato "provvisorio" sulla ricaduta della mediazione nel processo penale minorile è stato possibile evidenziare alcune linee di tendenza: a mediazione positiva sembra corrispondere un esito estintivo del processo, mentre sia l'esito negativo della mediazione che la non fattibilità dell'intervento non paiono avere influenze negative sulla definizione del procedimento.

Tra gli aspetti qualitativi degni di nota, emersi in questi primi anni di esistenza dell'ufficio di mediazione di Palermo, si segnalano sinteticamente i seguenti:

1. per le parti l'incontro di mediazione ha nella maggior parte dei casi rappresentato un "luogo altro" rispetto al processo, in cui poter finalmente esprimere le loro emozioni, i loro sentimenti, il loro vissuto autentico rispetto alla vicenda;
2. le caratteristiche della mediazione (riservatezza e volontarietà) e del mediatore (imparziale ed *equi-prossimo*) hanno consentito l'espressione ed il superamento di certe emozioni, quali la paura, la solitudine, la vergogna, l'insicurezza ed il senso di ingiustizia;
3. molte vittime incontrate hanno raccontato la trasformazione che è avvenuta nella loro vita a seguito dell'evento-reato, hanno inoltre espresso le difficoltà che si incontrano nel riprendere "una vita normale";
4. lo spazio offerto dalla mediazione ha reso possibile un riconoscimento reciproco tra le persone coinvolte riuscendo a far sì che potessero liberarsi dalle etichette che il processo attribuiva loro (autore di reato e vittima);

5. molti autori di reato hanno comunicato di aver realmente compreso gli effetti della propria azione e la sofferenza recata alle vittime soltanto dopo aver ascoltato il loro racconto, come se la vicenda processuale li avesse da un lato assorbiti e, dall'altro, estromessi dalle proprie responsabilità nei confronti dell'*altro*;
6. per molti autori di reato, conclusa la mediazione, è stato importante potersi adoperare in favore della vittima poter riparare rispetto all'accaduto e mostrare il proprio cambiamento/pentimento.

Per concludere, bisogna aggiungere che attualmente l'ufficio non si sta occupando soltanto di mediazione in ambito penale minorile, in quanto, sta estendendo le pratiche mediative anche in altri ambiti attraverso la sperimentazione di alcune esperienze di mediazione scolastica, al fine di fornire risposte preventive efficaci alle sempre più frequenti situazioni conflittuali che si verificano in ambito scolastico. Inoltre, sono partite le prime iniziative di negoziazione con i Giudici di Pace per lo sviluppo della mediazione anche nel settore adulti.

Tutto ciò si sta realizzando anche grazie all'accrescimento in termini di risorse umane di cui ha potuto godere l'ufficio, a seguito della conclusione di un secondo percorso di formazione (2008), in cui sono stati formati 17 nuovi mediatori che si sono aggiunti a quelli del primo gruppo.

Queste ultime iniziative lasciano ben sperare che la mediazione a Palermo evolva da "prodotto di nicchia" per i soli minori, a risorsa per una giustizia migliore da applicare non soltanto attraverso l'applicazione davanti al giudice di pace, ma anche nella scuola e nei territori.

**ALLEGATO**

# **LE PAROLE DELLA MEDIAZIONE**

**Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile**

**Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali - IPRS**

### **Le parole della mediazione: glossario della mediazione penale minorile**

Sono ormai alcuni anni che la giustizia penale minorile si confronta col tema della mediazione: tema assolutamente affascinante dal punto di vista teorico e assai complesso dal punto di vista pratico. Se dal punto di vista teorico ci si interroga su temi quali la praticabilità della mediazione rispetto al reato, il suo spazio rispetto al sistema di giustizia formale, il ruolo e la formazione dei mediatori; dal punto di vista pratico, la stessa articolazione dei servizi, i rapporti con la Magistratura, la valutazione degli esiti, costituiscono altrettanti campi di studio ed elementi di sollecitazione per il Sistema della Giustizia Minorile.

La vitalità, poi, dei territori, che studiano, testano, innovano, costituisce un altro stimolo al confronto ed alla verifica dei modelli sperimentati. Se a ciò si aggiunge l'impegno che il nostro Paese ha assunto nel fare propri i contenuti della Raccomandazione del Consiglio d'Europa in materia di mediazione penale, si capisce bene come il Dipartimento per la Giustizia Minorile e, in particolare, questa Direzione Generale, sentano forte da alcuni anni l'esigenza di affiancare gli USSM, i CGM e gli Uffici di mediazione, spesso supportati dagli enti locali, con azioni di sostegno, convegni, pubblicazioni, interventi di monitoraggio: riconoscendo nella mediazione uno strumento che arricchisce il novero delle risorse per la responsabilizzazione ed il positivo reinserimento dei minori, per la ricomposizione del conflitto a livello territoriale tra vittima ed autore di reato, per la diffusione di principi e metodi di convivenza civile. Ed è proprio da questa attività, che istituzionalmente ci compete, che è sorta l'esigenza di porre un primo punto per costruire un linguaggio condiviso tra coloro che operano nella mediazione. Quando parliamo di linguaggio condiviso vogliamo riferirci anche ad un glossario: ciò che vuol essere questa piccola pubblicazione, nel suo presentarsi quale agile strumento di lavoro, in cui sono stati "distillati" alcuni aspetti del controverso confronto sulla mediazione, senza la pretesa di esaurire il dibattito, ma avendo raccolto voci autorevoli dal campo ed avendole elaborate nella ricerca di una sorta di minimo comune denominatore. Non abbiamo il coraggio di definirle linee guida, poiché esse dovrebbero avere una coerenza ed organicità non richiesta ad un glossario, ed una forza "regolatrice", di competenza politica e non amministrativa.

Ci auguriamo, tuttavia, come Amministrazione Minorile, che questo lavoro di sintesi, svolto con passione e competenza dall'IPRS - Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali, possa rappresentare un utile strumento di lavoro e, soprattutto,

l'avvio di una più organica riflessione su un tema che vedrà questa Direzione ancor più vigile e attiva. Giunga perciò il mio grazie all'IPRS, alle Autorità Giudiziarie Minorili, agli esperti ed a tutti gli operatori dei servizi e dei centri per la mediazione, che con il loro contributo hanno reso possibile la realizzazione di questa iniziativa.

Serenella Pesarin  
Ministero della Giustizia  
Dipartimento per la Giustizia  
Minorile, Direttore Generale per  
l'attuazione dei provvedimenti  
giudiziari

## Introduzione

Anche modesti progetti possono avere illustrissimi antecedenti, o meglio: anche modesti artigiani del fare possono – e forse debbono – ispirarsi ai grandi padri del pensiero. Frequente in chi scrive è stata la consuetudine di prendere a propri numi tutelari i grandi padri del pensiero ellenico. Oggi, per questo piccolo lavoro, inevitabile è il riferirsi agli enciclopedisti del Settecento francese. Non soltanto perché tradizionalmente è quello il secolo nel quale i valori cui oggi facciamo riferimento (libertà, uguaglianza, tolleranza, etc.) hanno assunto la forma che ancora mantengono intatta; non soltanto, ancora, perché convenzionalmente è lì che è stata riconsiderata l'essenza stessa del diritto e della pena, e quindi è da lì che si cominciato a riflettere sul rapporto tra reo, vittima e società in un'accezione che consideriamo moderna; ma in primo luogo perché proprio nell'idea degli enciclopedisti si ritrova la stessa esigenza che, si parva licet componere magna, informa questo piccolo glossario.

È troppo forte la consapevolezza di chi lavora su e nella mediazione, o di chi lavora nelle discipline psicologiche, del fatto che non vi è comunicazione senza fraintendimento. Chiunque usa il linguaggio (e chi non lo usa?) sa che il tentativo di chiarire – definire l'orizzonte semantico di un termine – si infrange contro la polisemia e polidirezionalità del linguaggio. Persino il termine più tecnico, proprio perché deve condensare un alto livello di conoscenze specialistiche condivise dal gruppo di riferimento, è fortemente ambiguo, in quanto assume su di sé tutte le contraddizioni della teoria di riferimento.

Questo glossario, pertanto, non intende fare chiarezza sui termini che definiscono l'agire nella mediazione penale, proponendo il significato "autentico" che essi assumono tra coloro che si occupano di mediazione. Intende però cercare di ridurre la ricchezza polisemica di alcuni termini a quelle che appaiono le dimensioni di significato più coerenti nel dibattito attuale: mettere in luce, dove possibile, gli aspetti contraddittori e problematici ed offrire, così, agli operatori un primo strumento di navigazione in un ambito necessariamente complesso.

Quanto complesso sia l'orizzonte di coloro che si propongono come mediatori – e che propongono una teoria organica del fare mediazione – appare chiaro se si pensa che l'asse semantico conflitto/mediazione è oggi divenuto il paradigma interpretativo del vivere stesso: l'esistenza a livello degli individui è di fatto una declinazione/descrizione della dimensione conflittuale e delle forme mediative che tali

conflitti chiamano in gioco. Basti pensare all'idea di conflitto intrapersonale ed interpersonale nella descrizione della vita psichica e nella definizione dell'identità dell'individuo. La stessa dimensione biologica non può essere afferrata senza riferirsi all'idea di omeostasi, vera e propria rappresentazione dei processi di mediazione. Non diversamente accade se ci riferiamo all'evoluzionismo ed all'ecologia. O, ancora, all'ambito sociale, dove, ovviamente, la sostenibilità e gestibilità della vita di relazione tra gruppi va sempre più articolandosi in termini di processi di mediazione tra identità, valori, interessi. Queste riflessioni hanno definito il primo passo procedurale del lavoro: ridurre i lemmi del presente mini-dizionario a quelli più attinenti alla mediazione penale minorile: perimetrazione di campo necessaria per ragioni di fattibilità del lavoro ma anche di pertinenza all'ambito in cui la pubblicazione troverà, si spera, accoglienza: l'ambito degli operatori della giustizia minorile.

Il secondo momento della stesura del glossario ha inteso rendere questo lavoro non soltanto il prodotto della riflessione, necessariamente di parte, operata da alcuni ricercatori, ma il frutto di una ricerca allargata all'insieme degli attori (o almeno ad una buona rappresentanza di essi): si è così chiesto ad alcuni colleghi ed operatori, da prospettive diverse, di compilare un proprio glossario. E qui ci preme ringraziare tutti coloro che a ciò hanno contribuito. Inutile dire quanto abbiamo imparato: in termini di riflessioni teoriche, indicazioni pratiche, descrizione del contesto – quello italiano – che costituisce l'ambito di riferimento del lavoro svolto.

In fase conclusiva, ci siamo impegnati in una libera reinterpretazione delle risposte ottenute: libera per tre motivi. Il primo risiede nella ricchezza delle posizioni espresse, che richiedeva, necessariamente, un lavoro di sintesi. Il secondo è legato al fatto che la comparazione tra le molte e diverse posizioni ha richiamato l'attenzione su ciò che sembrava non essere stato colto e che doveva, invece, trovare spazio nelle definizioni proposte. Il terzo, infine, rimanda alla complessità semantica di cui si diceva: anche quando s'è tentato di rimanere fedeli ai contributi acquisiti, ci si è resi conto che il rischio di fraintendimenti era altissimo, a meno di operare un vero e proprio plagio. Meglio quindi una riscrittura: è evidente, così, che solo gli estensori ultimi sono responsabili sia di ciò che è stato inteso, sia di ciò che è stato frainteso.

Ci preme infine ringraziare il Presidente Rosario Priore, Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile, che ha sostenuto con forza l'idea di questo progetto, e quanti, al Dipartimento, ci hanno aiutato nella realizzazione.

In particolare, un grazie sentito va al Direttore Generale Serenella Pesarin, alle Dottoresse Isabella Mastropasqua, Elvira Parasileno, Elisabetta Ciuffo, Maria Teresa Pelliccia ed al Dottor Orlando Iannace, per la loro competenza, professionalità ed amicizia.

Raffaele Bracalenti  
Presidente  
Istituto Psicoanalitico  
per le Ricerche Sociali

Questo glossario non sarebbe stato possibile senza l'aiuto di:

Maurizio Bortoletti, docente di Sociologia della devianza presso la LUMSA;

Donatella Bramanti, Dipartimento di Sociologia, Università Cattolica di Milano;

Beniamino Calabrese, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro;

Silvio Ciappi docente di Criminologia presso l'Università di Siena;

Maria Grazia Mannozi, Dipartimento di Diritto pubblico e internazionale dell'Università dell'Insubria;

Anna Mestitz, dirigente di ricerca, Istituto di ricerca sui sistemi giudiziari, Consiglio Nazionale delle Ricerche IRSIG-CNR, Bologna;

Servizi di mediazione penale minorile di Bari; Catanzaro; Palermo; Salerno; Torino; Trento.

Soltanto partendo da questo materiale così ampio e completo è stato possibile realizzare quest'opera di sintesi, la cui responsabilità ricade interamente su di noi.

A loro va quindi il nostro più sentito ringraziamento.

Serenella Pesarin

Raffaele Bracalenti

Il Glossario della Mediazione Penale Minorile<sup>2</sup> è stato compilato da un'équipe dell'Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali, diretta da Raffaele Bracalenti e composta da Francesca Arancio, Alessia Attar ed Attilio Balestrieri

---

<sup>2</sup> I termini individuati nel presente glossario sono stati numerati ed ordinati in ordine alfabetico per consentire al lettore una consultazione agevole e scorrevole.

## 1. CONCILIAZIONE

Nel senso comune, termine generico che indica la ricomposizione pacifica di una controversia e come tale fa parte del vocabolario della mediazione penale minorile, soprattutto laddove si dice che, in alcuni casi, la conciliazione tra le parti, più o meno formalizzata in accordo scritto, rappresenta l'esito positivo del percorso di mediazione. In un'accezione più specifica, s'intende per conciliazione una modalità di risoluzione alternativa delle dispute (ADR). Generalmente, quando si parla di metodi ADR si fa riferimento a tutti quei procedimenti o sistemi che permettono di definire in modo lecito una controversia giuridicamente rilevante, senza dover affrontare l'imposizione di una decisione emessa da un giudice nell'ambito di un processo ordinario.

La conciliazione, più precisamente, consiste in una procedura consensuale ed informale, in cui le parti liberamente scelgono un terzo imparziale (il conciliatore) il quale le assiste nell'individuare una soluzione negoziata, ma senza aver facoltà di prendere decisioni vincolanti per le parti medesime (non può avere interessi in comune con nessuna delle parti, non svolge una funzione aggiudicativa, è tenuto a preservare la riservatezza della procedura, ha preparazione specifica in materia di tecniche di ascolto e di facilitazione della comunicazione). L'adesione delle parti alla procedura è volontaria e ritrattabile.

Così formulata, la conciliazione si colloca nell'ambito delle strategie non aggiudicative di gestione della convivenza, cioè all'interno del cosiddetto "win-win approach", il cui esito auspicato risiede in un vantaggio per entrambe le parti in gioco, ottenuto in base a reciproche concessioni e preservando la relazione tra le parti medesime.

La procedura di conciliazione offre infatti a queste ultime un'opportunità per esprimere la propria visione del fatto e per ascoltarsi, col fine di far sì che sia la loro libera volontà e la loro creatività a far emergere le modalità di gestione del conflitto (ovvero la portata dell'eventuale accordo e le relative modalità di formalizzazione).

Sebbene l'intervento del terzo debba andare esente da implicazioni istituzionali, autoritarie o sanzionatorie, talvolta la conciliazione può realizzarsi anche come misura "prescrittiva", promossa da figure quali il Giudice di Pace.

La conciliazione e la mediazione trovano fondamento negli stessi presupposti teorici (l'approccio consensuale/non aggiudicativo; la partecipazione volontaria, libera e ritrattabile alla procedura; le caratteristiche del terzo; la valorizzazione del potenziale di autocomposizione del conflitto; la rapidità ed il significato di azione sociale) e risultano perciò molto simili.

Tale similitudine risulta più evidente in molti paesi europei, in cui non vi è alcuna distinzione tra le due. In particolare, nel mondo anglosassone, il termine "conciliation" è correntemente usato come sinonimo di "mediation". Nel contesto italiano si tende invece ad operare una distinzione ed attribuire significati diversi ai due termini.

La mediazione è in genere intesa quale strategia eminentemente sociale, con finalità rigenerativa o riparativa del legame indebolito dal conflitto, messa in atto tramite tecniche che enfatizzano la dimensione emozionale della comunicazione.

Diversamente, si attribuisce alla conciliazione il significato di strumento per il raggiungimento di accordi basati in primo luogo sulla considerazione degli interessi economici delle parti, maggiormente incentrato su valutazioni di tipo razionale/utilitaristico.

Il procedimento penale minorile menziona la conciliazione nell'articolo 28, comma 2 (Sospensione del processo e messa alla prova):

*comma 1.* il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorente all'esito della prova disposta a norma del comma 2. [...]

*comma 2.* con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorente ai servizi minorili [...] con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorente con la persona offesa dal reato) ma non è chiaro se intenda riferirsi esclusivamente alla conciliazione, nel senso più specifico e restrittivo del termine, oppure, più in generale, all'insieme delle tecniche di negoziazione indiretta delle controversie (ADR), in cui la conciliazione e la mediazione appaiono sostanzialmente accomunate, per le ragioni di cui sopra.

Quanto previsto dal procedimento penale minorile può dunque essere inteso come riconoscimento di una sostanziale omogeneità tra conciliazione e mediazione o, invece, come attribuzione ad esse di statuti teorici e significati operativi diversi. In quest'ultimo caso (presunzione di un'effettiva disomogeneità tra conciliazione e mediazione) emergerebbe tuttavia la necessità di prevedere uno spazio normativo per la prima, poiché il procedimento penale minorile accenna esclusivamente alla conciliazione (nel già citato articolo 28) e non fa alcun riferimento esplicito alla mediazione.

Nell'accezione più comune desumibile dalla prassi corrente, la conciliazione viene intesa come un procedimento teso ad offrire l'opportunità al reo di compiere un gesto di riparazione materiale o simbolica del danno, nei confronti della vittima.

## 2. CONCLUSIONE

In senso tecnico, s'intende per conclusione il momento finale dell'intervento messo in atto dal servizio di mediazione. Così interpretata, la conclusione rappresenta la formalizzazione della fase finale di un iter, al pari della fase di avvio (valutazione di fattibilità) e di quella di svolgimento (incontri tra le parti in presenza del terzo).

A conclusione effettuata, il servizio di mediazione invia all'autorità giudiziaria l'esito della mediazione.

Le modalità di svolgimento della fase conclusiva del percorso di mediazione possono ovviamente variare a seconda del modello teorico di riferimento e delle tecniche specificatamente utilizzate.

Sotto un profilo lievemente diverso, il termine conclusione indica più semplicemente il momento in cui si prende atto della fine del processo mediativo. La conclusione, così intesa, comprende tutte le eventualità che comportano la "fine" del percorso, ivi compresa l'interruzione, la quale può intervenire anche in un momento precedente a quello tecnicamente considerato conclusivo, ad esempio in rapporto al grado di sostenibilità dell'impegno emotivo che il percorso mediativo comporta. In quest'ultimo caso si parla infatti di processo mediativo monco.

A volte, si ricorre anche al termine conclusione come sinonimo di esito e si parla di conclusione in riferimento all'accordo riparativo raggiunto dalle parti, sia esso simbolico o risarcitorio.

A questo proposito è utile precisare che la conclusione indica una frazione temporale del percorso mediativo, quella che coincide con il momento finale, formalizzato o non formalizzato. Invece l'esito rappresenta il "prodotto", positivo o negativo, della mediazione, da valutare in relazione agli obiettivi inizialmente prefissati. I due termini appaiono in questo modo distinti e distinguibili, almeno da un punto di vista teorico. Tuttavia, sotto un profilo strettamente operativo in alcuni casi accade che essi siano coincidenti. Vero è, infatti, che il processo di mediazione si considera concluso "positivamente" quando le parti giungono ad una ricomposizione del conflitto, senza più assistenza di alcuno, oppure quando stipulano un accordo, che definisce alcune condizioni, quali la riconciliazione, la riparazione, il risarcimento. Per contro, è altrettanto vero che il percorso di mediazione si considera concluso anche in assenza di un accordo tra le parti, ovvero quando le stesse ritengono che la mediazione non ha cambiato l'atteggiamento reciproco e che pertanto la mediazione ha avuto un esito negativo.

Vedi anche **ESITI (5)**

### 3. CONSENSO

Nel linguaggio comune, l'idea di consenso rimanda:

1. all'approvazione di un'azione, che si traduce nel concedere il permesso a compierla, ed è in tal senso sinonimo di benessere;
2. all'apprezzamento di persone, cose, idee o comportamenti, ed è in tal senso sinonimo di gradimento e/o adesione;
3. alla concordanza o coincidenza di desideri, valori o idee, ed è in tal senso sinonimo di intesa, ovvero di esplicita manifestazione del proprio "essere d'accordo".

In accezioni più specifiche, che discendono direttamente dall'accezione comune, s'intende per consenso la volontà condivisa dalle parti che stipulano un contratto (formale o informale) la quale è posta a fondamento del contratto medesimo; oppure il concedere ad altri l'autorizzazione a violare un proprio diritto (consenso dell'avente diritto), in nome dell'autonomia privata, intesa come facoltà di autoregolamentare i propri diritti o interessi, limitatamente all'ambito dei propri diritti di cui è lecito disporre (ad esempio: diritti prediali, all'integrità personale, alla riservatezza). Sulla stessa linea, si parla altresì di consenso informato per indicare il benessere (comprensivo della condivisione e dell'adesione alle finalità) di un soggetto a dar corso a determinate procedure che direttamente lo riguardano, laddove tale benessere viene concesso in base all'acquisizione, da parte del soggetto medesimo, delle informazioni necessarie per prendere una decisione in merito (ad esempio: le caratteristiche della procedura, i rischi che essa comporta, le alternative possibili). In quest'ultima accezione, l'idea di consenso è stata particolarmente sviluppata in ambito bioetico, sia per regolamentare le modalità di svolgimento delle ricerche biomediche su soggetti umani (Dichiarazione di Helsinki del 1964) sia, soprattutto, per precisare il dovere del medico in prima persona – e delle strutture sanitarie in genere – di interagire col paziente sulla base della corretta informazione di quest'ultimo in merito alle caratteristiche ed al significato delle cure, nonché delle misure adottate nei suoi confronti.

L'interesse per la nozione di consenso – e la pervasività delle regole volte a garantirne il rispetto e l'affermazione in tutti gli ambiti della vita collettiva – è il frutto di un'ampia revisione critica della concezione cosiddetta "paternalistica", o comunque

“genitoriale”, dei rapporti di potere, soprattutto in riferimento alla relazione tra i cittadini e le istituzioni. Ben al di là della semplice rivendicazione del diritto di esercitare maggior controllo da parte dell’utenza sulle prestazioni fornite dal singolo o dall’ente che le eroga, il significato del consenso rimanda ad un mutamento culturale, tuttora in corso, che consiste nella progressiva affermazione del tentativo, da parte di ciascun membro della società civile, di intervenire direttamente sulle decisioni riguardanti le sorti della propria persona. Ed è in ciò che il declino del concetto di autorità/sovranità, inteso in senso paternalistico o genitoriale, trova corrispondenza nella valorizzazione dell’autonomia dei soggetti e nella crescente vocazione all’autoresponsabilizzazione dei singoli, nei confronti della condivisione dei processi decisionali. La stessa diffusione delle pratiche di mediazione – per definizione modalità consensuali di gestione della convivenza ed in ciò alternative alle modalità aggiudicative di stampo autoritario – è un epifenomeno di tale mutamento culturale.

L’ampio dibattito da cui è scaturita la diffusione della pratica del consenso, ha altresì precisato le caratteristiche che rendono valido il consenso medesimo, cioè le caratteristiche che lo definiscono: informato, libero, ritrattabile e possibilmente scritto. In riferimento alle strategie di mediazione, la nozione di consenso non ha dunque alcun carattere di specificità: il sistema di regole della mediazione ha fatto propria la nozione di consenso informato, libero e ritrattabile, e come tale l’ha inserita tra i presupposti di praticabilità dell’intervento mediativo, al pari di qualsiasi altra procedura che implichi il rispetto del principio di autonomia ed autodeterminazione dei soggetti.

È tuttavia possibile proporre alcune considerazioni sul significato e sulla validità del consenso nello specifico della mediazione penale minorile. Certamente la corretta spiegazione, fornita dall’équipe di mediazione in maniera chiara ed accessibile, informa le parti sul sistema di norme e diritti che regola lo svolgimento della procedura, offre rassicurazioni e garanzie e, in ultima analisi, mette a disposizione gli elementi di base per far sì che le parti possano effettuare una scelta, almeno iniziale.

Ma l’effettiva comprensione del significato della mediazione, anche per via del carattere processuale di quest’ultima, necessariamente si verifica, per così dire: “in corso d’opera”.

In ragione di ciò, il consenso informato viene “costruito” all’interno del setting e della relazione triadica che qui è in atto (icui vertici sono costituiti dalle parti e dal mediatore), piuttosto che essere meramente “acquisito”, nel corso della fase preliminare, in cui l’équipe effettua la valutazione di praticabilità.

Quanto più il consenso "diventa" informato, tanto più esso si conferma nel suo essere anche libero ed ovviamente revocabile. Infatti, la revoca del consenso, che conduce il percorso mediativo ad una conclusione "per interruzione" (processo mediativo monco) può subentrare anche in rapporto al grado di sostenibilità dell'impegno che la mediazione comporta nel corso del suo svolgimento. Ne deriva che la costruzione del consenso, intesa come elemento determinante per l'effettiva adesione al percorso di mediazione, trova una corrispondenza speculare nella progressiva responsabilizzazione di entrambe le parti, ovvero nella progressiva condivisione del significato del percorso medesimo. In estrema sintesi: l'assunzione di responsabilità è "l'altro volto", oppure lo "specchio" della procedura di acquisizione/costruzione del consenso in mediazione.

Merita in ultimo menzione il fatto che, nello specifico della mediazione penale minorile, almeno una delle parti coinvolte è un soggetto minorenni. Fatto che implica il coinvolgimento dei genitori, ovvero dei legali rappresentanti, nelle procedure di acquisizione del consenso, almeno nella fase preliminare (valutazione di fattibilità). Anche su questo versante, la mediazione fa proprie le linee di tendenza già in atto da tempo in materia di rispetto del principio di autonomia ed autodeterminazione del soggetto, ancorché minorenni. Infatti, la condizione di "minore età" comprende situazioni eterogenee, che consentano al soggetto, benché minorenni, di esprimere la propria volontà.

Nel caso di preadolescenti o adolescenti in possesso della capacità necessaria ad assumere liberamente e consapevolmente scelte informate, si osserva perciò rispetto della loro volontà per ciò che concerne il consenso alla mediazione.

In questo campo, rimane invece aperta la questione relativa ad un eventuale conflitto di consensi, ovvero ad interessi contrapposti, tra genitori e figli.

Vedi anche **DIFENSORI (4), GENITORI (6)**

#### **4. DIFENSORI**

La legge non prevede un ruolo ed una funzione del difensore delle parti nel percorso di mediazione penale minorile. Tuttavia il difensore può rivestire un ruolo di "accompagnatore privilegiato" poiché, in quanto persona di fiducia, il suo parere si rivela non di rado influente, se non determinante. La conoscenza della mediazione e delle prassi operative da parte degli avvocati, nonché la condivisione della filosofia

dell'intervento e delle sue finalità, appare pertanto un elemento utile per rendere più agevole l'adesione alla proposta mediativa e rassicurare le persone coinvolte.

In linea generale è perciò auspicata l'opportuna formazione degli avvocati in materia di mediazione penale ed il costante aggiornamento delle conoscenze. Sul piano operativo, i difensori delle parti sono invitati dal servizio di mediazione per essere informati in merito alle caratteristiche dell'intervento che il servizio intende svolgere. È altresì previsto che le parti abbiano facoltà di avvalersi dell'assistenza dei propri legali durante i colloqui preliminari. Il difensore è invece escluso dal setting di mediazione vero e proprio, cioè non partecipa agli incontri tra le parti e l'équipe di mediazione. Può tuttavia fornire assistenza al proprio cliente, su richiesta di quest'ultimo e previa accettazione dell'altra parte, nella fase conclusiva del percorso di mediazione, laddove essa comporti come esito la stipula di accordi di risarcimento materiale.

### **5. ESITI**

Da un punto di vista prettamente teorico, la parola esito dà luogo in sé ad alcuni elementi di ambiguità. Infatti, in considerazione della natura della mediazione, intesa come processo che mira ad una trasformazione culturale ed al superamento dei ruoli di vittima e di reo, è evidente che gli effetti di tale trasformazione, ovvero gli esiti del percorso mediativo stesso, possono essere correttamente valutati solo in una dimensione di lungo periodo. D'altra parte, se si considera la mediazione come strategia per riattivare una comunicazione interrotta ed auspicare la costruzione di relazioni costruttive, il fatto stesso che le parti abbiano dato il proprio consenso a partecipare all'iter mediativo rende privo di contenuto il concetto di esito. Strettamente connessa a tali riflessioni è quella relativa alla valutazione dell'esito, che appare mutevole sia in relazione alla prospettiva assunta (esito nella mediazione nel breve o nel breve periodo) sia alla figura del soggetto chiamato ad effettuarla (l'équipe di mediazione, le parti coinvolte, l'autorità che ha inviato il caso).

Secondo l'orientamento generale, si ritiene che l'esito della mediazione possa considerarsi positivo quando le parti sono riuscite a raggiungere un'intesa che sentono soddisfacente in riferimento ai rispettivi bisogni, mediante il ripristino di una comunicazione efficace e funzionale. Se le parti riescono ad utilizzare il setting mediativo, con l'ausilio del mediatore, come spazio e tempo per narrare, ascoltare e comprendere le ragioni dell'altro, si sentiranno sullo stesso livello e non ci sarà più un

soggetto in posizione up ed un altro in posizione down. Già il raggiungimento di tale forma di comunicativa pacifica può indurre a ritenere che l'esito sia positivo. In altri casi, l'iter mediativo conduce alla riconciliazione o ad un gesto riparatorio, simbolico e/o materiale. A giudizio degli operatori, un esito positivo, in termini di cambiamenti prodotti nelle parti, può scaturire dalle procedure di mediazione, anche senza che si verifichi l'incontro "vis à vis" (in alcune e particolari situazioni). Si parla invece di esito negativo quando non si registra alcuna intesa, poiché non avviene alcun cambiamento nella relazione tra le parti. Tendenzialmente l'esito si considera altresì negativo quando le parti non riescono a discostarsi dall'esigenza di ottenere un risarcimento esclusivamente concreto del danno subito/arrecato.

Tra i due estremi opposti di riuscita o non riuscita di un percorso di mediazione si collocano delle forme intermedie di esito:

a. mediazione non effettuata, quando nella fase preliminare emerge che le parti hanno già autonomamente ricomposto il conflitto e/o entrambe non riconoscono la sussistenza di un conflitto, anche in presenza di un procedimento penale (accade, ad esempio, in situazioni di reati colposi, o in talune situazioni di concorso);

b. mediazione "non fattibile", riguardante quei casi in cui le parti non si sono presentate alle convocazioni perché non rintracciate per la raccolta del consenso. Si parla di mediazioni non fattibili, inoltre, anche quando, anche in presenza di consenso, si ritiene che le persone o le motivazioni espresse non siano idonee ad affrontare il percorso mediativo, o infine, quando data la natura del reato sia concretamente complesso avviare un percorso mediativo.

Vedi anche **CONCLUSIONE (2)**, **VALUTAZIONE (18)**

### 6. GENITORI

In linea generale, tutti i contesti che vedono coinvolto un soggetto minorenni implicano la presenza dei genitori o di eventuali rappresentanti legali (in ambito specificatamente giuridico, ad esempio, tale presenza diviene un elemento diretto a compensare l'eventuale assenza di capacità di agire del minore che si acquista, generalmente, con il raggiungimento della maggiore età).

Tale considerazione lascia presagire che la decisione ultima spetterebbe sempre ad un soggetto terzo diverso dal minore (genitore o rappresentante legale), sebbene ciò non debba essere inteso come sottovalutazione del ruolo del minore nel processo decisionale. Non è un caso infatti, che sul piano internazionale e comunitario venga

ribadita con forza la necessità di riconoscere e garantire un autentico spazio alla parola e all'ascolto del minore.

Nello specifico della mediazione penale minorile, il coinvolgimento dei genitori gioca un ruolo sicuramente importante non solo per la costruzione del consenso, ma anche ai fini della riuscita del percorso mediativo stesso. Il loro coinvolgimento, infatti, non è semplicemente condizione di "procedibilità" ma è altresì condizione di "praticabilità". In questo senso, dal momento che non è pensabile praticare la mediazione al di fuori di una cornice condivisa da tutti gli attori coinvolti, ai genitori che accompagnano i figli al servizio di mediazione vengono dedicati tempo ed attenzione. La loro visione degli eventi e la loro disposizione d'animo nei confronti della proposta mediativa influisce fortemente sulla fattibilità del percorso. I genitori vengono informati sulle caratteristiche della mediazione e rassicurati. Un'informazione il più possibile esaustiva consentirà alle figure genitoriali, nel ruolo che loro compete. Sono perciò previsti spazi di incontro e dialogo con i genitori, antecedenti o, talvolta, successivi agli incontri per la mediazione tra le parti. Se le parti coinvolte sono entrambe minorenni è poi possibile programmare incontri di mediazione fra gli stessi genitori.

Come si è detto, sebbene dal punto di vista strettamente teorico il consenso alla partecipazione alla mediazione dovrebbe essere sottoscritto dai genitori, tuttavia, proprio le modalità del coinvolgimento nel consenso sopra esposte portano, nella prassi, ad operare in modo meno rigido. In un certo senso, si può parlare di consenso "informalmente concesso" ma certamente espresso, nei confronti di un'attiva partecipazione alla mediazione.

Se l'importanza del coinvolgimento dei genitori appare ampiamente condivisa, scarsa attenzione è invece riservata allo scenario definito dalla coppia di genitori in conflitto rispetto al consenso sulla mediazione. In tali casi, come in quelli di genitori entrambi dissenzienti, la decisione ultima sull'opportunità di avviare in mediazione il minore che abbia manifestato un interesse in tal senso, dovrebbe essere delegata all'Autorità giudiziaria, come peraltro avviene in tutti i casi di conflitti d'interesse fra genitori e fra gli stessi e i figli.

Per ciò che concerne le modalità di coinvolgimento, tendenzialmente si ritiene che i genitori, al di là della fase informativa, possano partecipare ai colloqui preliminari assistendo e supportando psicologicamente il minore. Pari consenso si registra nell'escludere i genitori dagli incontri diretti tra le parti, ai quali il minore è chiamato a partecipare autonomamente.

Tuttavia, sul piano strettamente teorico, tale esclusione non sembra tenere conto della circostanza che lo "strappo relazionale", causato dall'evento/reato, comporta inevitabili ricadute anche nel contesto familiare.

Per queste ragioni, al di là degli incontri con i genitori in fase preliminare (fase di ricerca e costruzione del consenso) si ritiene che la partecipazione più completa dei genitori al percorso mediativo vero e proprio potrebbe in alcuni casi favorire la ricomposizione del conflitto anche all'interno della famiglia (sul modello dei *family group conferencing*).

Infine, è previsto che i genitori siano richiamati in causa in fase conclusiva, per essere sensibilizzati sull'esito della mediazione e sugli eventuali accordi raggiunti, affinché il senso del percorso compiuto dal minore non venga sminuito, o peggio invalidato, da genitori fortemente ancorati alle posizioni di partenza.

Vedi anche **CONSENSO (3)**

### 7. IMPUTABILITÀ DEL REO

Diversamente da ciò che si verifica per l'accesso di un soggetto minorenne ad altre tipologie di mediazione (applicabili in ambito scolastico, sociale o familiare), nel campo della mediazione penale minorile, l'accesso del minore al percorso mediativo presuppone che si sia verificato un conflitto, da cui è scaturito un reato e che conseguentemente si sia attivata l'autorità giudiziaria, incaricata non solo dell'accertamento dell'evento/reato ma anche dell'imputabilità al minore del reato stesso. In questa luce, l'imputabilità del minore rappresenta una delle pre-condizioni di avvio del percorso della mediazione penale.

L'imputabilità è categoria generale del diritto penale che costituisce il presupposto per poter muovere un rimprovero in termini di colpevolezza. Per il minore di anni quattordici vi è una presunzione assoluta di incapacità, mentre per il minore ultraquattordicenne la presunzione è relativa e la capacità va accertata caso per caso. Nei confronti della mediazione penale minorile, per un verso vi è consenso nel ritenere che l'imputabilità sia condizione necessaria, per un altro verso tale requisito non è considerato sufficiente, essendo necessario l'accertamento in concreto delle capacità in capo al minore di comprendere il significato della mediazione, di saper ascoltare l'altro e di mostrare empatia, caratteristiche queste che possono essere verificate nella fase preliminare della mediazione.

Questione ancora aperta è quella relativa all'ingresso di un minore non imputabile in mediazione. Un orientamento minoritario sostiene che, ai fini dell'ingresso del minore in mediazione, l'accertamento dei presupposti dell'imputabilità (capacità di intendere e volere) non sia importante tanto quanto il prerequisito di un riconoscimento di implicazione nel conflitto, dunque di una responsabilità del minore, oltre alla suddetta capacità di comprendere il significato della mediazione. Per queste ragioni, non viene esclusa a priori la possibilità che i minori non imputabili da un punto di vista giuridico (siano essi infraquattordicenni, oppure ragazzi/e eventualmente già "giudicati" non imputabili) vengano anch'essi segnalati al servizio di mediazione.

A questo proposito si può obiettare che, in assenza del requisito dell'imputabilità, è improprio parlare di mediazione penale e che, al contrario, appare più corretto far riferimento a percorsi mediativi di altro tipo, quali la mediazione sociale o familiare. Per contro, i percorsi a cui vengono avviati i minori non imputabili, si possono considerare anch'essi esempi di mediazione penale, poiché il minore ha comunque fatto ingresso nel circuito penale in seguito al verificarsi di un evento/reato, sono stati attivati i servizi sociali e coinvolta l'autorità giudiziaria, ed è stata altresì valutata l'opportunità di applicare misure di sicurezza.

Vedi anche **RESPONSABILITÀ (14)**

### **8. INTERAZIONE COL SISTEMA DI GIUSTIZIA FORMALE**

Le strategie di mediazione esistono e funzionano indipendentemente dall'esistenza e dall'operato dei sistemi giudiziari. Gli interventi di mediazione possono influire sull'andamento delle procedure giudiziarie, oppure possono svolgersi parallelamente ed indipendentemente da esse procedure. La mediazione non rappresenta una forma di duplicazione dell'azione giurisdizionale, né un surrogato delle procedure legali, pur se talvolta può sostituirle, in quanto strategia "alternativa". Per contro, il fatto che la mediazione non debba necessariamente avere a che fare col sistema giudiziario è pienamente compatibile col fatto che la mediazione stessa può essere prevista dalla legge, o da essa legge incentivata, come strumento idoneo alla gestione dei conflitti e della convivenza. Numerosi dispositivi di legge prevedono infatti che magistrati o avvocati possano consigliare il ricorso a varie pratiche di mediazione. Così com'è pienamente legittimo il fatto che alcuni soggetti scelgano di "entrare in mediazione" anche laddove ciò non sia stato loro consigliato (né da giudici, né da avvocati, né da altri) o non sia previsto dalla legge. È infine noto che nessun dispositivo di legge

considera illegale il rifiutarsi, da parte di qualsiasi soggetto, di partecipare a procedure di mediazione. In linea di principio, in presenza dei sistemi di giustizia formale ed accanto alle risposte istituzionali in materia di gestione della convivenza, il significato "alternativo" della mediazione appare in ampia misura compatibile col carattere della complementarità: la mediazione rimane una strategia intrinsecamente indipendente ed alternativa nei confronti delle strategie aggiudicative ed autoritarie di gestione della convivenza, anche laddove essa è praticata in rapporto di integrazione o complementarità rispetto alla via istituzionale (il sistema di giustizia formale).

Nello specifico della mediazione penale minorile, ciò è ancor più vero, poiché il regime di complementarità col sistema di giustizia formale rappresenta la dimensione privilegiata per lo svolgimento degli interventi di mediazione, come previsto dalla Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa n. R(99)19, adottata il 15 settembre 1999. Infatti, il modello delineato a livello europeo inserisce la mediazione penale nell'ambito del processo penale, quale strumento accessibile in tutte le fasi del procedimento. L'idea di base risiede nel permettere alle parti la fuoriuscita dall'iter processuale tradizionale in ogni momento, attraverso un metodo di risoluzione del conflitto che, una volta concluso, dovrà tuttavia essere formalizzato dall'autorità giudiziaria competente. In tal modo, il legame genetico tra sistema giudiziale e mediazione, non è reciso dal carattere autonomo ed indipendente della seconda rispetto al primo. Nel caso specifico: la Magistratura Minorile rimane l'autorità competente a decidere sulla mediazione, sia in fase di "entrata", sia in fase di "uscita". Complementarità ed alternatività rispetto al sistema di giustizia formale configurano dunque le dimensioni in cui la mediazione può concretamente realizzarsi. Tuttavia, nello specifico della mediazione penale minorile sembra verificarsi una sostanziale coincidenza tra strategia mediativa e sistema della giustizia minorile, sia sul piano della funzione, sia sul piano del significato. Entrambe (la mediazione e la giustizia minorile) tentano di dar luogo ad un continuo e costante processo di trasformazione sociale, che necessariamente deve privilegiare lo sguardo verso il futuro. In estrema sintesi: lo scopo di entrambe consiste nel superamento della lacerazione sociale prodotta dall'evento/reato, piuttosto che nella sanzione. Questa considerazione, spinta fino al suo limite, vede il sistema della giustizia minorile alla stregua di un "interregno", in cui la funzione giudicante e sanzionatoria – presa in eredità dal sistema "adulti" e maggiormente incentrata sulla responsabilità del reo – tende a sublimare in qualcos'altro, nel momento stesso in cui si realizza. Ed è in tal senso che la Giustizia minorile, nel suo operare, pone essa stessa come sistema e come contesto

di mediazione: mediazione continua tra l'istanza retributiva (pur se intesa nella sua accezione rieducativa) e l'istanza di produrre trasformazioni sociali, facendo leva sul ruolo delle relazioni e della comunicazione, di cui la mediazione penale minorile fornisce un esempio paradigmatico.

Sviluppare la mediazione in ambito penale significa anzitutto superare la visione del reato quale atto isolato e astratto, commesso da un soggetto "difficile" ed iniziare invece a leggerlo come segmento di complesse vicende relazionali. Vuol dire, in altri termini: offrire maggiore attenzione ai protagonisti della vicenda penale. Infatti, alla parte offesa dal reato, soggetto tradizionalmente escluso dalle vicende processuali, viene garantita più ampia considerazione e conferito un ruolo più attivo.

Parimenti, nei confronti del minore, viene lasciata in secondo piano la concezione retributiva della pena, per lasciare il posto a forme di riparazione intese come modalità responsabilizzanti.

Se si considera, invece, l'interazione tra la mediazione e il sistema di giustizia formale da un punto di vista dei modelli operativi, ovvero delle modalità attraverso cui i due sistemi interagiscono e comunicano, si può forse considerare come i modelli operativi prevalenti nel nostro Paese rappresentino una sorta di "buona prassi": l'interazione, infatti, è garantita attraverso una compresenza nell'equipe di mediazione di personale della Giustizia minorile, dei Servizi Sociali e del Terzo settore che assicura, da un lato, la pertinenza degli uffici di mediazione penale al sistema di Giustizia minorile, e, dall'altro, un'autonomia tale da preservare la neutralità del processo di mediazione stesso.

### **9. INVIO/AVVIO**

Il termine invio si riferisce ad un momento preliminare del percorso di mediazione, più precisamente al momento in cui contestualmente avviene sia la selezione dei casi, sia l'attivazione delle procedure che mirano a verificare la praticabilità dell'intervento vero e proprio ed a metterlo in atto. Dunque è in ampia misura il punto di partenza dell'intero percorso.

L'uso del termine, invalso nella pratica e nella letteratura, è "sintomatico" sia delle prassi che informano la costruzione del "modello" di mediazione penale minorile in Italia, sia di un nodo problematico ad esse prassi sotteso. La parola "invio" conserva infatti una connotazione impositiva/autoritativa, che rimanda alla dimensione istituzionale a cui è riservata la facoltà sia di individuare i casi "candidati alla

mediazione", sia di innescare il meccanismo formale di attivazione del servizio di mediazione. Tale connotazione impositiva/autoritativa mal si concilia col carattere "spontaneo" e consensuale, intrinseco alla mediazione, e viene peraltro contraddetta dalle procedure che vengono messe in atto nei momenti immediatamente successivi, ad opera del servizio di mediazione, le quali si svolgono in ampia misura indipendentemente dalla "autorità inviante". In questa luce, il termine "invio" si può considerare sinonimo di "avvio" del processo di mediazione, ovvero di "invito" a tentare la via della mediazione, lasciando con ciò intendere che il percorso dovrebbe prendere le mosse per iniziativa diretta delle parti (come sarebbe auspicabile dal punto di vista teorico) o di qualsiasi soggetto terzo, in grado di intervenire nella gestione della conflittualità. Entrambe le accezioni tuttavia permangono, con maggiore o minore accento sull'aspetto prescrittivo, piuttosto che su quello esortativo, a seconda dell'importanza che si voglia attribuire al problema della selezione/individuazione dei casi, nonché ad altre questioni di difficile soluzione, quali: la praticabilità della mediazione rispetto al reato; il grado di formalizzazione degli interventi e delle procedure; le modalità di interazione tra la mediazione ed il sistema di giustizia formale; il rapporto tra avvio ed esito della mediazione (se e come si deve riportare l'esito della mediazione all'autorità che l'ha avviata).

La procedura di invio/avvio sperimentata dai servizi fa più riferimento alla mediazione endo-processuale in cui è assai complessa la possibilità di sottrarre la mediazione a questa, almeno iniziale, dimensione prescrittiva.

L'avvio/invio si concretizza nella richiesta, indirizzata al servizio di mediazione, di valutare la fattibilità di un percorso mediativo tra due soggetti coinvolti in un fenomeno conflittuale da cui è scaturito un reato. L'invio dei casi avviene da parte dell'autorità giudiziaria, Tribunale o Procura minorile (in questo caso il mediatore ha accesso ai fascicoli posti "in evidenza" e, dopo aver desunto le informazioni necessarie, lascia all'interno di questo una lettera di presa in carico che viene successivamente controfirmata dal PM).

Solo nell'eventualità in cui il percorso di mediazione è previsto nel progetto educativo di una messa alla prova, già comunque disposta dalle autorità precedenti, e qualora non sia stato già disposto l'invio del caso al mediatore (ovvero all'ufficio di mediazione) sarà l'USSM a preoccuparsi di formalizzare la richiesta, inviando comunque in allegato l'ordinanza del Tribunale.

La richiesta può avvenire sia nel momento immediatamente successivo alla presentazione della querela o dell'esposto da parte della parte lesa, sia in qualunque

stato e grado del procedimento penale (durante l'espletamento delle indagini preliminari, dinanzi al GIP o nella fase dibattimentale). L'intervento può infine essere richiesto nella fase post processuale. Di conseguenza, il lasso di tempo tra la commissione del reato e l'invio può variare.

Il tempo viene a costituire così una variabile assai problematica: spesso infatti intercorre un periodo troppo lungo dalla commissione di un reato. Quest'ultimo fattore rende più complessa la comprensione del percorso mediativo e la partecipazione allo stesso, soprattutto da parte delle parti lese.

Rispetto alle modalità, generalmente l'invio avviene attraverso "canali formali", per mezzo di una scheda appositamente concordata con la Magistratura, che contiene le note necessarie per contattare le parti, compreso il nominativo dei legali, dell'assistente sociale di riferimento, oltre al capo di imputazione.

Anche il magistrato, specialmente nell'ambito della messa alla prova prevista dal procedimento penale minorile, può chiedere di valutare la fattibilità di un intervento di mediazione, a volte su suggerimento dei servizi, a volte del tutto autonomamente, nel corso dell'udienza. In questi casi l'invio al servizio di mediazione, già concordato con il minore, avviene mediante segnalazione scritta, con allegato il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che lo ha disposto.

Tutti i soggetti invianti che vengono in contatto col minore presentano per sommi capi l'attività di mediazione senza scendere nel dettaglio poiché saranno i mediatori, al momento dell'avvio del percorso di mediazione, ad informare tutte le persone coinvolte sulla modalità di svolgimento del percorso di mediazione e sulle varie fasi intermedie.

Vedi anche **INTERAZIONE COL SISTEMA DI GIUSTIZIA FORMALE (8)**

### **10. MEDIATORE**

Il soggetto terzo (nella maggior parte dei casi in Italia: team/équipe di mediazione) che, dopo averne valutato la fattibilità e dopo aver acquisito il consenso delle parti, promuove e conduce il percorso di mediazione penale minorile.

Il tratto fondamentale della "terzietà" risiede nell'imparzialità e nella neutralità, più modernamente intese nel significato di "equivicinanza": il mediatore è vicino in egual modo alle parti, nel sollecitare il reciproco "riconoscimento", nel promuovere i presupposti per la ricostruzione della comunicazione, nel fornire assistenza ai fini

dell'individuazione di una base interpretativa comune rispetto all'evento/reato/conflitto, che ne consenta il superamento.

Il carattere consensuale, intrinseco alla mediazione, definisce la natura del percorso mediativo e nel contempo inquadra ruolo e funzioni del mediatore: soggetto terzo, nel significato sopra descritto, nonché privo di altra autorità oltre a quella che liberamente le parti gli attribuiscono, al fine di far sì che il cambiamento nelle modalità di gestione del conflitto emerga effettivamente dalle capacità dei soggetti in mediazione, cioè "dal basso". Per queste ragioni, la figura del mediatore si colloca tendenzialmente in una dimensione operativa indipendente, cioè non sottoposta a controllo gerarchico da parte di alcuna autorità amministrativa, anche nel caso in cui il mediatore, l'intero team di mediazione, ovvero un suo componente, appartengano alla Pubblica Amministrazione. Il tutto compatibilmente con la complementarietà tra la mediazione penale minorile ed il sistema di giustizia formale (soprattutto in riferimento alle modalità di attivazione del servizio di mediazione e di trasmissione della relazione conclusiva all'autorità inviante).

Ruolo e funzioni del mediatore, così definiti, consentono di delinearne il profilo professionale, peraltro non ancora formalizzato da alcuna normativa, almeno nel settore della mediazione penale minorile. Certamente occorre un elevato livello tecnico, che comprende sia le conoscenze riguardanti l'ambito in cui la mediazione avviene (quello penale minorile), sia le procedure da mettere in atto. Più specificatamente, occorre che la preparazione e la formazione di un mediatore siano costruite su un metodo articolato in teoria, tecnica e pratica, che si avvale di strumenti di indubbia scientificità. Tuttavia, l'esperienza mostra altresì che un eccessivo tecnicismo rischia di compromettere l'informalità e la flessibilità che dovrebbero caratterizzare ogni percorso di mediazione.

Quella del mediatore è dunque una figura complessa, in cui competenze professionali specifiche debbono essere integrate, oltre che dall'acquisizione delle relative tecniche di intervento, da un corredo di doti umane, indispensabile per costruire relazioni basate sulla fiducia, la chiarezza, la coerenza e la responsabilità: elementi generalmente ritenuti necessari per il corretto esplicarsi del percorso di mediazione. In altre parole, non è possibile *fare* il mediatore senza prima di tutto *essere* un mediatore.

Il mediatore si presenta "senza potere", cioè spoglia la sua funzione di qualsiasi valenza autoritaria connessa all'appartenenza istituzionale. Tale rinuncia, necessaria e conforme allo "spirito" della mediazione, dovrebbe tuttavia corrispondere ad un

recupero in termini di autorevolezza, conquistata nel rapporto con le parti e da esse riconosciuta, volta per volta e mano a mano che il servizio trova affermazione nel territorio.

All'interno dello scenario sopra descritto, le modalità di realizzazione dei percorsi di mediazione appaiono non del tutto omogenee, in relazione sia ai modelli teorici, sia al profilo professionale degli operatori, sia alle caratteristiche del servizio (storia, modalità di istituzione, appartenenza dei componenti, rapporto di convenzione con gli enti).

Tuttavia, si concorda tendenzialmente nel riconoscere che il percorso di mediazione, dal momento di attivazione del servizio, fino alla sua conclusione, si debba compiere in condizione di autonomia organizzativa, in cui l'équipe è in grado di garantire il rispetto dei principi etici e l'aderenza dell'intervento agli obiettivi previsti (ad esempio: riparare il legame sociale, recuperare il minore, restituire dignità alla "vittima"). In questa prospettiva, l'intervento di ciascun servizio di mediazione non dovrebbe prescindere dalla chiarezza comunicativa, che si concretizza nell'informare le parti sulle caratteristiche e sulle finalità dell'intervento medesimo.

Vedi anche **INTERAZIONE COL SISTEMA DI GIUSTIZIA FORMALE (8)**

### **11. PRATICABILITÀ/FATTIBILITÀ RISPETTO ALLA FASE DEL PROCEDIMENTO FORMALE**

La praticabilità della mediazione può riferirsi all'analisi delle norme che regolano il procedimento penale minorile al fine di verificare se e quando il legislatore abbia previsto esplicitamente, o abbia lasciato aperto, uno spazio nel quale sia possibile avviare un iter mediativo. E ancora verificare quando e come nella realtà italiana vengano avviati processi mediativi, ed infine considerare dal punto di vista teorico quando un percorso di mediazione sia praticabile o quando dovrebbero essere reso praticabile per garantire la migliore riuscita della mediazione.

Di fatto il primo e secondo livello di analisi vengono a coincidere poiché in Italia troviamo tentativi di avvio di mediazione ogni qualvolta il legislatore ha lasciato aperto uno spazio che la renda praticabile, dato che non vi è esplicito riferimento alla mediazione. Si può quindi affermare che ad oggi il legislatore non ha normato quando e come il processo di mediazione possa essere avviato. Tuttavia, le ipotesi di ricorso ad essa si possono desumere da poche e ben individuate norme che regolano il processo penale minorile. Si tratta principalmente degli articoli 9, 27 e 28 del Dpr n. 448/88. Al di là degli spazi normativi in virtù dei quali si desume attualmente la

praticabilità della mediazione penale, da un punto di vista prettamente teorico si è portati a ritenere, come ribadito, altresì, sul piano normativo europeo (Raccomandazione del Consiglio d'Europa R. 19 (99)) che la mediazione possa essere avviata in qualsiasi fase del procedimento formale.

Ora, è possibile interpretare questa indicazione in due modi: la mancanza di una preferenza su quando collocare il percorso di mediazione, tale che ogni legislatore nazionale potrà prevedere in quale fase della procedura prevedere questo spazio assicurare tale opportunità; o, come tende a ritenere lo scrivente, che la mediazione dovrebbe essere avviata sin dalle primissime fasi, senza peraltro escluderla in nessuna delle fasi successive, in modo, cioè, da assicurare la praticabilità della mediazione in qualsiasi momento si renda possibile.

In sostanza, dal punto di vista teorico, riteniamo si possa affermare che la mediazione sia sempre praticabile, seppure vada privilegiato il tentativo di avviarla il più possibile a ridosso dell'evento conflittuale. Come per la praticabilità rispetto al reato, si ribadisce pertanto che è la costruzione del consenso che determina il tempo e la possibilità della mediazione, la quale va tentata sempre e il più possibilmente a ridosso dell'evento conflittuale. Conseguentemente, il percorso mediativo può essere avviato in fase antecedente rispetto all'esercizio dell'azione penale, in fase investigativa, oppure successivamente, in fase endo-processuale, o persino in fase post-processuale, in fase di esecuzione della sanzione punitiva formale.

Vedi anche **INTERAZIONE COL SISTEMA DI GIUSTIZIA FORMALE (8)**

### **12. PRATICABILITÀ RISPETTO AL REATO**

La questione della praticabilità della mediazione va analizzata nelle sue diverse articolazioni, sia rispetto all'evento reato, sia rispetto al sistema formale di giustizia.

Studiare la praticabilità della mediazione sul primo versante significa valutare la percorribilità di tale istituto in corrispondenza della natura del fatto criminoso concretamente verificatosi.

In sostanza, esistono reati che per la loro stessa natura escludono a priori la possibilità di praticare un percorso di mediazione? Attualmente non vi è un'alcuna indicazione chiara e condivisa su eventuali criteri di selezione dei reati a cui applicare, o per cui non sia applicabile, il processo di mediazione: la stessa Raccomandazione del Consiglio d'Europa R(99)19 non specifica possibili parametri a cui riferirsi, ad eccezione di quelle tipologie di reato ontologicamente inconciliabili con qualsiasi forma

di "negoziazione" (è classico in tal senso l'esempio dei reati "senza vittima"). Il tradizionale approccio alla materia tende, tuttavia, a ravvisare una possibile applicazione delle tecniche di mediazione soprattutto in riferimento a reati sia contro il patrimonio, sia contro la persona, di non specifica gravità e dove la violazione dei diritti della parte lesa non si presenti particolarmente drammatica e di forte allarme sociale.

La tendenza a limitare la praticabilità della mediazione ai reati "meno lesivi" è comprensibile solo come orientamento prudenziale, volto ad osservare l'effettiva validità di questa strategia, almeno inizialmente, in casi per i quali è più facile prevedere uno sbocco "de-giurisdizionale" (archiviazione per irrilevanza del fatto). Al di là di ciò, tale tendenza appare in palese contrasto col significato e col valore della mediazione, per almeno tre ragioni specifiche. La prima trova fondamento nel fatto che, se lo scopo della mediazione risiede nel conferire maggior riconoscimento alla "vittima" e nel restituirle dignità (anche per consentire il superamento dei sentimenti di vendetta, rancore e sfiducia verso l'autorità), nel caso in cui i reati "più lesivi" siano ritenuti "non mediabili" tale scopo non potrebbe essere raggiunto proprio laddove la parte offesa patisce le conseguenze più gravi. La seconda ragione, analoga alla precedente, riguarda l'altro cardine della mediazione: la responsabilizzazione ed il recupero del minore. Infatti, solo laddove il minore abbia l'opportunità di riavvicinarsi al fenomeno conflitto da cui è scaturito il reato, ancorché di rilevante "gravità", la mediazione si presenta come strategia elettiva per avviare un processo di rielaborazione dell'esperienza.

Infine, non poche perplessità solleva il tentativo stesso di costruire una gerarchia di gravità dei reati: non è chiaro infatti se tale gerarchia dovrebbe ricalcare/reinterpretare quanto previsto dal legislatore sulla base dei minimi/massimi di pena, o dovrebbe costruire una gerarchia alternativa. La praticabilità della seconda strada appare assai dubbia; di scarsa utilità, o francamente fuorviante, rischia di essere anche la prima strada: la valutazione di gravità, infatti, è il risultato dell'intero iter processuale che accerta tutte le condizioni nel quale è avvenuto il fatto criminoso. Per il avviare il processo di mediazione, pertanto, bisognerebbe attendere l'esito dell'iter processuale, così da avere una "oggettiva" valutazione della gravità del reato, e conseguentemente la sua mediabilità.

Se in ultimo il tema della praticabilità rispetto al reato si affronta invece nella logica della mediazione, l'unico criterio di "mediabilità" di un reato è rinvenibile nel consenso delle parti. In questa luce la praticabilità non è più funzione della "gravità

dell'evento/reato" stabilita dai codici, né dell'entità del danno sociale o individuale ad esso associato, bensì della sostenibilità del percorso mediativo da parte di coloro che vi partecipano e, in ultima analisi del grado di responsabilità che essi accettano di assumere in tal senso. Certamente la sostenibilità e la responsabilizzazione, insieme al consenso che ne consegue, riguardano sia le parti, sia l'équipe di mediazione. Ed è interessante a questo proposito rilevare come alcuni servizi di mediazione operanti nel Mezzogiorno citino i reati di stampo mafioso come paradigma della condizione di "non mediabilità".

### **13. PROCESSO DI MEDIAZIONE**

Il termine processo indica il carattere dinamico della mediazione, cioè il suo divenire attraverso una serie di eventi tra loro interconnessi ed ordinati in una sequenza temporale. Il significato eminentemente relazionale dei passaggi progressivi, da una configurazione iniziale ad una finale, è anche segnalato dalla parola "percorso", talvolta preferita a "processo", che pone l'accento sul camminare insieme.

L'espressione "processo di mediazione" ha una duplice accezione. La prima descrive l'attività dell'équipe di mediazione, ossia l'insieme delle azioni compiute al fine di promuovere l'incontro tra le parti, di favorirne il reciproco riconoscimento come persone invece che come avversari e di ricomporre la frattura relazionale, mediante l'uso della parola ed il ripristino della comunicazione. La seconda accezione descrive la medesima attività ma vista in chiave più procedimentale, come iter "informale" e nel contempo "strutturato", articolato in una serie di fasi o tappe che pur nella loro flessibilità appaiono rigorose e sequenziali. In quest'accezione, la struttura del processo di mediazione varia a seconda del modello teorico di riferimento adottato e delle rispettive tecniche utilizzate (ad esempio: modelli umanistici, modello sistemico relazionale).

Tuttavia, pur nella varietà delle forme, si individuano nella prassi alcuni segmenti comuni all'iter della mediazione penale minorile: 1) l'invio/avvio; 2) la fase preliminare; 3) l'incontro *visa- vis*; 4) la conclusione.

La prima e l'ultima delle quattro tappe così individuate, costituiscono fasi "di confine": l'invio/avvio segna il momento d'uscita dai tradizionali canali della Giustizia Minorile e l'ingresso nella procedura alternativa rappresentata dalla mediazione; la conclusione corrisponde al passaggio inverso. Vengono qui prese in esame, all'interno di una riflessione globale, la fase preliminare e la fase degli incontri *vis-avis*, che

rappresentano per molti versi il cuore del percorso mediativo. La fase preliminare, propedeutica allo svolgimento della fase più specifica (l'incontro vis-a-vis), si articola a sua volta in due momenti. Il primo si caratterizza per l'assenza di un contatto diretto con le parti e consiste nella cosiddetta "presa in carico", ossia nella fase di raccolta ed analisi – da parte dell'équipe di mediatori - delle informazioni relative alla dinamica del conflitto e al contesto in cui si è sviluppato, al fine di verificare la praticabilità della mediazione. Il secondo momento si contraddistingue per la partecipazione delle parti e si estrinseca innanzitutto nella presa di contatto indiretta con le stesse (per telefono o per lettera) e, di seguito, nei colloqui preliminari separati. Tali differenti occasioni offrono al servizio di mediazione la possibilità di acquisire ulteriori informazioni sul caso e, allo stesso tempo, di illustrare alle parti, in maniera prima sintetica poi più dettagliata, il significato del percorso mediativo, inteso quale spazio di ascolto e di parola, confidenziale e consensuale.

Per quanto concerne i soggetti contattati dall'équipe di mediatori nel corso della fase preliminare, non esiste allo stato attuale un orientamento condiviso in ordine alla parte da interpellare per prima, preferendo taluni iniziare con la persona offesa dal reato, altri con l'autore. Nella fase in oggetto, inoltre, una buona parte del tempo e una buona dose di attenzione sono dedicati anche ai genitori o agli eventuali rappresentanti legali e, in generale, a tutti gli accompagnatori (dunque: avvocati compresi) delle parti. Si tratta di contributi ritenuti preziosi, sia per la ricerca e per la costruzione del consenso, sia per la valutazione di fattibilità della fase successiva. Raccolte le informazioni necessarie, acquisito il consenso delle parti, si procede alla programmazione dell'incontro faccia a faccia.

Esso rappresenta il cuore del processo di mediazione e può realizzarsi anche tramite più colloqui. Oltre alle parti, vi partecipano uno o più mediatori dell'équipe. In linea generale, il mediatore prende la parola per primo, introducendo le regole del dialogo ed invitando successivamente le parti a parlare. Le tecniche e gli strumenti utilizzati in tale fase, tuttavia, variano a seconda del modello di riferimento che ispira l'operato del servizio o del mediatore. Al termine di questa fase, generalmente, vengono formulate le diverse opzioni per la riconciliazione/riparazione, a cui seguiranno le considerazioni finali del mediatore e, infine, l'eventuale accordo riconciliativo/riparativo sottoscritto da entrambe le parti.

Vedi anche **CONCLUSIONE (2), ESITI (5), INVIO (9)**

## 14. RESPONSABILITÀ

Nella nozione di responsabilità si coglie la portata innovativa della mediazione e la distanza che separa quest'ultima dal sistema aggiudicativo di giustizia formale.

In mediazione, infatti, la responsabilità liberamente assunta da entrambe le parti in causa si sostanzia nel riconoscimento della propria volontà di modificare un sistema di relazioni conflittuali divenuto distruttivo (o a rischio di diventarlo) e che si traduce altresì nell'assunzione di un impegno a risponderne per il futuro. Al contrario, la responsabilità "oggettiva" di cui parla il sistema formale della giustizia è il frutto di un processo valutativo operato da un terzo che sancisce la natura ed i limiti della responsabilità di un soggetto rispetto ad un evento, indipendentemente dalla percezione soggettiva del persona coinvolta. L'assunzione preliminare di responsabilità da parte del minore è considerata una sorta di requisito iniziale, anche se l'effettiva "responsabilizzazione" ha modo di estrinsecarsi appieno nel corso delle fasi successive dell'intero percorso di mediazione.

Poiché la mediazione implica un'assunzione "comune" di responsabilità, accanto all'assunzione di responsabilità da parte del minore, è necessaria altresì l'assunzione di responsabilità della parte offesa. Infatti, nella fase di verifica della fattibilità dell'intervento di mediazione, anche alla "vittima" di reato viene richiesto di assumersi la responsabilità di coinvolgersi nel percorso di mediazione, cioè di narrare quella parte di realtà soggettivamente vissuta da cui è scaturito il conflitto. La stessa accettazione di partecipare coincide, anche per la parte offesa, con un'assunzione di responsabilità. Ciò rappresenta un elemento del tutto originale della mediazione, rispetto al procedimento penale minorile, da cui la "vittima" è tradizionalmente tenuta da parte, ovvero esonerata, anche in termini di responsabilità (il sistema formale di giustizia minorile non prevede il conferimento, alla parte offesa dal reato, della responsabilità di partecipare al procedimento, ovvero preferisce non attribuire alla parte offesa l'onere che tale responsabilità comporta).

La mediazione punta così sul "talento" della responsabilità di entrambe le parti, facendo leva sulla compartecipazione al vivere insieme, cioè sulla possibilità di saper riconsiderare e rinegoziare quel vivere insieme che è stato compromesso dall'evento reato/conflitto. Sin dal momento in cui accettano l'ipotesi della mediazione, entrambe le parti accettano di provare a confrontare le proprie verità contrapposte, in presenza di un terzo equiprossimo.

Per entrambe, ciò comporta un'assunzione/conferimento di responsabilità: la responsabilità della "vittima", al pari di quella del "reo", costituisce così il potenziale indispensabile per il dispiegamento del percorso di mediazione.

Come detto, diversamente da quanto accade nel caso della responsabilità giuridica, che è frutto di un'attribuzione da parte del sistema formale di giustizia, la responsabilità in mediazione consiste in un riconoscimento soggettivo: la disponibilità a partecipare responsabilmente nel percorso mediativo ed è in ciò vicina all'idea di consenso.

In tal senso, l'acquisizione/accettazione di responsabilità non è più inerente soltanto all'evento/reato, bensì riguarda in primo luogo all'adesione alle regole ed ai principi della mediazione ed in ciò implica il pieno coinvolgimento anche da parte della "vittima", in maniera del tutto diversa, sia concettualmente sia operativamente, da quanto è previsto dal sistema formale (aggiudicativo) di giustizia.

Vedi anche **CONSENSO (3)**

### **15. RIPARAZIONE**

Nel senso comune, la riparazione coincide con l'obiettivo finale della mediazione, intesa come strategia per il ripristino o la ricostruzione dei legami sociali danneggiati dall'evento/conflitto/reato.

In un'accezione più tecnica, per riparazione s'intende l'azione compensatoria e/o risarcitoria di un danno, che costituisce uno dei possibili mezzi per raggiungere l'obiettivo finale della mediazione, sopra descritto (ripristino/ricostruzione del legame sociale).

Le modalità di riparazione sono molteplici e variegata: scuse formali, stretta di mano, lavori di pubblica utilità, altre attività a beneficio di singoli o dell'intera comunità di appartenenza, restituzione della cosa sottratta o di cosa di eguale valore, risarcimento pecuniario del danno connesso all'evento/reato.

E' d'uso distinguere fra riparazione diretta e indiretta a seconda che vi sia o no un contatto diretto fra le parti.

Tutte rientrano nel sistema di opportunità che si pongono al minore, all'interno del percorso di mediazione. Tuttavia, nella logica della mediazione, cioè tenendo in primo luogo presente l'obiettivo finale che consiste nella ripristino/ricostruzione del legame sociale, le modalità simboliche di riparazione si presentano come le più coerenti con tale obiettivo, oltre che con le finalità del sistema della Giustizia Minorile (il recupero

e la risocializzazione del minore). In questa luce, s'intende per modalità simboliche l'insieme delle opportunità di riparazione che, senza escludere le testimonianze di impegno fattivo e materiale (primo fra tutti: l'impegno a titolo gratuito in attività di valore sociale), sono comunque diverse dal risarcimento pecuniario. Per contro, quest'ultima modalità, in ragione della sua distanza dall'obiettivo genuino della mediazione (l'attenzione al legame sociale), è invece guardata con sospetto.

All'interno del sistema della Giustizia Minorile, in cui anche la mediazione penale minorile si colloca, la riparazione effettuata dal minore tramite azioni positive è ritenuta avere una valenza più profonda (rispetto alla "monetizzazione"), oltre ad apparire maggiormente svincolata dal potere economico dei genitori, dunque: più responsabilizzante nei confronti del minore, e, soprattutto, con maggiore spessore sociale. L'azione riparativa, così intesa, viene a legarsi intimamente al concetto di assunzione di responsabilità da parte del minore, sia nei confronti del fatto/reato, sia nei confronti delle conseguenze dello stesso, a danno della persona offesa e/o dell'intera comunità.

Siffatta visione della riparazione viene infine a rispettare, sul versante di chi subisce il danno, il principio per cui è sovente difficile, se non riduttivo, giungere ad una "monetizzazione" del danno subito, che sia effettivamente in grado di compensare/risarcire la parte offesa.

Vedi anche **ESITI (5)**

### **16. RISERVATEZZA DELLA PROCEDURA**

La riservatezza indica il carattere confidenziale, privato e segreto di una procedura, con riferimento al sistema di garanzie che proteggono l'inviolabilità della sfera privata degli individui.

All'interno delle procedure, particolare attenzione è rivolta alla riservatezza delle informazioni, cioè al modo in cui esse sono utilizzate e conservate evitando però la loro divulgazione non autorizzata. Infatti, le informazioni riservate possono essere acquisite, utilizzate e conservate solo dalle persone autorizzate (ciò che a volte viene definito: "trattamento" dei dati sensibili).

La mediazione penale minorile rientra nell'ambito delle procedure riservate, che garantiscono il pieno rispetto della privacy di coloro che vi partecipano.

Infatti, i soggetti candidati alla mediazione, contestualmente alla fase di acquisizione del consenso, vengono messi a conoscenza del fatto che il contenuto degli incontri

## 75 PROSPETTIVE NELLA MEDIAZIONE DI CONFLITTI

sarà protetto dal segreto e non verrà rivelato neppure in un eventuale futuro, tantomeno in giudizio, precisando che lo stesso mediatore non può essere chiamato a testimoniare.

La riservatezza della procedura è pertanto costitutiva del rapporto fiduciario tra le parti e l'équipe di mediazione. Le garanzie in merito alla confidenzialità consentono infatti di costruire un setting che è in grado sia di tutelare l'interesse delle parti nei confronti del percorso mediativo, sia, di conseguenza, di creare le precondizioni per l'espressione dei punti di vista dei partecipanti.

Il contenuto della mediazione, almeno in linea teorica, è dunque destinato a restare patrimonio "privato" dei partecipanti e non dev'essere divulgato se non con il loro consenso, in virtù della riservatezza della procedura e, nondimeno, in base al principio di autonomia del percorso mediativo dal procedimento penale minorile. Infatti, una volta terminata la mediazione, il servizio comunica all'autorità "inviante" una sintetica relazione sull'esito, cioè sul significato dell'intervento svolto, senza entrare nel merito delle dinamiche intercorse tra i partecipanti. Tale relazione contiene esclusivamente le notizie concordate e sottoscritte dalle parti, al momento della conclusione. Nel caso in cui non si realizzi l'incontro "faccia a faccia" tra le parti, si restituisce all'inviante una relazione di non fattibilità: circostanza che si verifica, ad esempio, per mancata acquisizione del consenso. Parimenti nel caso di interruzione degli incontri, come nel caso di percorso mediativo "monco".

Dal punto di vista normativo, il requisito della riservatezza sul contenuto della mediazione è previsto altresì dalla norma che regola la competenza penale del Giudice di Pace, la quale non manca di precisare la inutilizzabilità, ai fini della deliberazione, delle dichiarazioni rese dalle parti davanti ai mediatori. Deroga a questo principio il venire a conoscenza di gravi ed imminenti reati di cui andrebbero informate le autorità competenti - Raccomandazione Europea R (99) n. 19.

Per quanto riguarda in ultimo il trattamento dei dati personali dei soggetti minorenni che partecipano a percorsi di mediazione penale minorile, e che sono pertanto coinvolti in indagini penali, il Garante ha ricordato che tale trattamento può essere effettuato (esclusivamente da parte dei servizi di mediazione) solo in virtù del fatto che esso rientra in finalità riconducibili all'attuazione di specifiche disposizioni del nuovo processo penale minorile, le quali ultime consentono agli uffici giudiziari interessati di avvalersi della collaborazione di esperti, per accertare la personalità dei minori e per ricercare, tramite incontri su base consensuale e confidenziale, la possibilità di un accordo con le persone offese.

Vedi anche **CONCLUSIONE (2), CONSENSO (3), SETTING (17)**

## 17. SETTING

Il setting è l'insieme delle procedure e delle condizioni materiali (tempo, luogo e modalità di svolgimento degli incontri) che consentono la realizzazione ed il buon esito dell'intervento di mediazione, ed in qualche modo definiscono e rendono riproducibile/trasferibile un modello di intervento, garantendo alla diversità dei contesti e degli operatori un perimetro nel quale collocare il proprio agire pratico. In questo senso il setting si configura come l'inverarsi di un modello teorico nella concretezza del suo farsi pratica.

È così che ogni teoria della mediazione tende a definire – più o meno esplicitamente e più o meno rigidamente – i criteri che informano l'azione del mediatore. Ciò al fine di interpretare al meglio le possibilità offerte dalla teoria stessa e, nondimeno, al fine di garantire il rispetto dei principi e degli standard etici indipendenti da qualsiasi orientamento teorico. Il processo di mediazione (dalla fase di apertura a quella conclusiva) si svolge così all'interno di un insieme di regole e di procedure, che costituisce per l'appunto "un" setting della mediazione e che non è affatto unico, poiché si danno tanti setting quante sono le teorie di riferimento o, se si vuole, quante sono le loro applicazioni nei vari contesti.

Tuttavia, il tentativo di descrivere "il" setting di mediazione non è vano laddove si riferisca questa nozione al comune denominatore di norme e valori che definisce e circoscrive l'insieme delle pratiche di mediazione costituendone così una sorta di fondamento.

Su questa via, si possono elencare alcune "regole auree", che raccolgono un generale consenso, a prescindere dalle varie impostazioni teoriche:

- le modalità di acquisizione del consenso debbono essere le più trasparenti ed informate possibili;
- i soggetti "in mediazione" condividono la medesima disponibilità di potere, che coincide, in sostanza, con la facoltà di scegliere in ogni momento se partecipare o sottrarsi al percorso mediativo;
- il percorso deve avere una durata comunque limitata e tale da assicurare almeno il tempo necessario per consentire ai partecipanti di esprimersi compiutamente, nonché di comprendere adeguatamente ciò che accade durante la mediazione medesima;
- il luogo della mediazione deve essere il più possibile accogliente. Deve garantire a ciascun partecipante un posto che non dia luogo a caratterizzazioni di superiorità/inferiorità. Dev'essere tendenzialmente neutro rispetto a connotazioni

istituzionali (tribunale, uffici di servizio sociale, altri enti). È opportuno che sia altresì privo di tratti distintivi in senso ideologico, religioso, culturale, etnico.

Ne deriva che, a prescindere dalle varie impostazioni teoriche e dai contesti di applicazione, qualsiasi setting di mediazione che non risponda adeguatamente ai requisiti minimi descritti, costituisce una sorta di tradimento del significato stesso della mediazione. Intese in questo senso, inoltre, suddette regole auree vengono di fatto a costituire una sorta di "codice etico" delle forme attraverso cui realizzare la mediazione, liberandola allo stesso tempo da eventuali irrigidimenti che possano compromettere altresì la sperimentazione di forme di "mediazioni c.d. mobili".

E' interessante notare, infatti, che diversi Centri per la Mediazione prevedono equipe itineranti all'interno di territori relativamente vasti, per venire incontro alle esigenze delle parti.

Tali esperienze, seppure allo stato nascente, ridefiniscono i possibili "luoghi" della mediazione, pur non prescindendo dalle regole sopra indicate.

### **18. VALUTAZIONE**

La valutazione è legata all'operatività, il suo scopo essenziale risiede nel fornire elementi utili per modificare i processi oggetto di indagine. In termini formali, la questione della valutazione può essere delimitata in base a due quesiti: quando si valuta e chi valuta.

Com'è noto, il "quando" della valutazione viene stabilito in relazione a tre momenti canonici: ex ante; in itinere; ex post. Alla valutazione ex post viene in genere attribuito maggior valore. Essa consente di apprendere dall'esperienza e si articola in diversi modi a seconda che si limiti agli esiti dell'intervento o ne includa gli impatti.

Il "chi" valuta dipende essenzialmente dagli scopi per cui si effettua la valutazione: funzioni di controllo, verifica dell'andamento, modifica dell'andamento. In ogni caso, la presenza di un valutatore "esterno" al processo oggetto d'indagine non esclude a priori il coinvolgimento di valutatori "interni". Esistono inoltre altri soggetti deputati a contribuire alla valutazione: policy makers o finanziatori, beneficiari, esperti. Appartiene a quest'ambito anche la prospettiva teorica e metodologica della "valutazione partecipata" (Bramanti, 2004) in cui, in base a criteri definiti insieme agli attori implicati nei programmi, circa l'oggetto stesso della valutazione, è possibile arrivare ad un giudizio di valore, che consente di riflettere su ciò che si è prodotto e sui risultati che si sono raggiunti.

Nello specifico della mediazione penale minorile, è utile porre l'accento sulla valutazione ex post, lasciando nell'ambito delle nozioni di fattibilità e di esito la valutazione ex ante e quella in itinere. Ciò in considerazione della natura stessa del processo mediativo che, essendo finalizzato all'attivazione di trasformazioni di ampia portata e di ordine sia culturale, sia sociale, sia psicologico, richiede ovviamente una prospettiva di lungo periodo, ai fini di una corretta valutazione di risultato e di impatto (follow-up).

Ferma restando la carenza, allo stato attuale, di studi condotti in tal senso in Italia, il follow-up dei programmi di mediazione non può non apparire subordinato in primo luogo al fine per cui tali programmi sono stati istituiti, oppure al fine che si ritiene essi debbano avere: la restituzione di dignità alla parte lesa dal reato, lo sviluppo di un pensiero critico del minore, la riduzione del carico di pendenze penali oltre al miglioramento del legame sociale. Generalmente i programmi di mediazione sono finora stati valutati sulla base dei seguenti criteri: il comportamento dell'autore di reato dopo la mediazione (adempimento dell'accordo e recidiva); le conseguenze sul sistema di giustizia formale (riduzione dei tassi di carcerazione).

Per ciò che concerne gli altri tempi della valutazione, lasciati all'ambito delle nozioni di fattibilità ed esito, essa viene effettuata, all'interno della stessa équipe di mediazione, in base ai seguenti criteri: la volontà delle parti di partecipare alla mediazione, il raggiungimento di un accordo, il grado di soddisfazione delle parti. Sono in uso a tal fine schede di rilevazione, che consentono la verifica della coerenza metodologica dell'intervento effettuato, in relazione al modello di riferimento. Si può altresì collocare nel medesimo ambito la valutazione che viene effettuata dal magistrato, in merito al percorso compiuto dal minore, in base alla relazione del servizio di mediazione, ai fini dell'esito processuale.

Un'altra dimensione della valutazione può essere ricercata nell'introduzione della supervisione dei casi, quale esempio di buona prassi, all'interno delle prassi dei servizi di mediazione.

Vedi anche **ESITI (5)**

**Link**

Nazionali

[www.adr-concilmed.it](http://www.adr-concilmed.it)

[www.csben.it](http://www.csben.it)

[www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)

[www.giustiziaminorile.it](http://www.giustiziaminorile.it)

[www.iciss.vr.it](http://www.iciss.vr.it)

[www.iprs.it](http://www.iprs.it)

[www.ipsser.it/minorigiustizia/minorigiustizia\\_2008\\_4.html](http://www.ipsser.it/minorigiustizia/minorigiustizia_2008_4.html)

[www.minoriefamiglia.it](http://www.minoriefamiglia.it)

[www.unicef.it](http://www.unicef.it)

Internazionali

[www.coe.int](http://www.coe.int)

[www.euforumrj.org](http://www.euforumrj.org)

[www.restorativejustice.org](http://www.restorativejustice.org)

**Bibliografia**

- AA.VV. (1995), *Dare un posto al disordine. Sicurezza urbana - Vittime - Mediazione e riparazione*, Edizioni Gruppo Abele, Torino;
- AA.VV. (1998), *Minori, giustizia penale, intervento dei servizi*, Barbero Avanzini ( a cura di ), F. Angeli, Milano. In particolare si vedano i saggi di Zanchetti M. E Mazzuccato C.;
- BALDRY A.C., SCARDACCIONE G. (1996), *Victim and offender MEDIATION in the Juvenile Justice System*, E.A.PL. Conference, Siena, 28-31 Agosto;
- BALDRY A.C. (1997), *Vittima e autore di reato nella giustizia penale minorile. Indagine su campione*, in Mestiz A. (a cura di ), *La tutela del minore tra norme, psicologia ed etica*, Giuffrè, Milano, pp. 212-221;
- BALDRY A.C. (1997), *Vittima e autore di reato nella giustizia minorile. Indagine su campione*, in Mestiz A. (a cura di ), *Prospettive di psicologia giuridica*, Giuffrè, Milano;
- BALDRY A.C. (1998), *Victim-offender mediation in the Italian Juvenile Justice System: the role of the social worker*, in "British Journal of Social Work", 28, pp.729-744;
- BARUCH BUSH R.A., FOLGER J.P. (1994), *The Promise of Mediation. Responding to Conflict through Empowerment and Recognition*, Jossey-Bass Publishers, San Francisco;
- BESEMER C. (1999), *Gestione dei conflitti e mediazione*, Gruppo Abele, Torino;
- BONAFE' SCHMITT J.P. (1992), *La mediation: une justice douce*, Syrios Alternatives, Paris;
- BONAFE' SCHMITT J.P. (1992), SCHMUTZ N., *Mediation et regulation sociale*, GLSY, Université Lyon,II;
- BOUCHARD M. (1992), *Mediazione : dalla repressione alla rielaborazione del conflitto*, in *Dei delitti e delle pene*, fasc.2, 191;
- BOUCHARD M. (1992), *La Mediazione: una terza via per la giustizia penale*, in *Questione Giustizia*, 757;
- BOUCHARD M. - Meriolo G, (2005), *Offesa e riparazione. Per una nuova giustizia attraverso la mediazione*, Bruno Mondadori, Milano.
- BRUNELLI F., (1998), *La tecnica di mediazione*, in Picotti L. (a cura di), *La mediazione nel sistema penale minorile*, Cedam, Padova, 273;
- BRUNELLI F., (2000), *La mediazione nel sistema penale minorile. L'esperienza dell'Ufficio di Milano*, in *Prassi e teoria della mediazione*, a cura di G.V. Pisapia, Cedam, Padova;
- BRUNELLI F., (2003), *'La parola in mediazione'*, in *Dignitas - percorsi di carcere e di giustizia*, n. 3.

- BURTON D. (1990) (a cura di), *Conflict: readings in Management and Resolution*, St. Martin, N.Y.;
- CASTELLI S. (1996), *La mediazione. Teorie e tecniche*, Raffaello Cortina, Milano;
- CERETTI A., GIULINI P., GARBARINO F. (1995), *Mediazione sociale: la giustizia fra pari*, in "Narcomafie Dossier";
- CERETTI A. (1996), *Per una discussione su contesto socio-istituzionale delle pratiche di mediazione penale*, Editoriale, in "Rassegna italiana di criminologia", pp.413-420;
- CERETTI A., (1998), *Mediazione: una ricognizione filosofica*, in Picotti L. (a cura di), *La mediazione nel sistema penale minorile.*, Cedam, Padova, 19;
- CERETTI A., (1999), *Mediazione penale e giustizia*, in A.A.V.V., *La mediazione penale in ambito minorile: applicazioni e prospettive*. Atti del Seminario di Studi a cura dell'Ufficio centrale Giustizia minorile, Franco Angeli, Milano, 65;
- CERETTI A., (2000), *Mediazione penale e giustizia. In-contrare una norma*, in A. Ceretti, *Scritti in memoria di Giandomenico Pisapia*, Vol III Criminologia, Giuffrè, Milano, 717;
- CERETTI A., (2001), *Vita offesa, lotta per il riconoscimento e mediazione*, in Scaparro F. (a cura di), *Il coraggio di mediare*, Guerini e Associati, Milano;
- CERETTI A.,- DI CIO' F. - MANNOZZI G. (2001), *Giustizia riparativa e mediazione penale: esperienze e pratiche a confronto*, in Scaparro F. (a cura di), *Il coraggio di mediare*, Guerini e Associati, Milano;
- CHRISTIE N., (1977) *Conflicts as property* in The British Journal of Criminology n. 17 pagg. 1-15.
- CIAPPI S. (1997), *Giustizia Criminale. Retribuzione, riabilitazione e riparazione: modelli e strategie di intervento penale a confronto*, Franco Angeli, Milano.
- CIAPPI S. (2007), La cura di Dike. Forme della Giustizia e pratiche comunitarie di risoluzione dei conflitti, Saggi sulla Questione Criminale, IV.
- CIAPPI S. (2008), La Nuova Punitività. Gestione dei conflitti e Governo dell'insicurezza, Rubbettino, Catanzaro.
- CORRERA M., RIPONTI M. (1990), *La vittima nel sistema italiano della Giustizia Penale*, CEDAM Padova;
- COSI G. (2003), *Vendetta, pena e mediazione: dalla retribuzione alla restituzione*, in COSI G. e FODDAI M.A., *Lo spazio della mediazione*, Giuffrè, Milano;
- COSI G., FODDAI M. (2003) (a cura di), *Lo spazio della mediazione: conflitto di diritti e confronto di interessi*, Giuffrè, Milano;
- DAVIS G. C., HENLEY M. (1990), *Victim Service Programs*, in Lurigo A.J. Skogan W.G., Davies R.C. (a cura di), *Victims of crime. Problems, policies, and programs*, Sage, London, pp.139-156;

- DAVIS G. (1992), *Making amends: mediation and reparation in criminal justice*, Routledge, London;
- DE HAAN W. (1989), *The politic of redress. Crime punishment and penal abolition*, Hyman, 1989;
- DE LEO G. (1990), *Il bisogno di nuovi paradigmi: devianza ed azione comunicativa*, in G. De Leo, *La devianza minorile: metodi tradizionali e nuovi modelli di trattamento*, N.I.S.;
- DE LEO G. (1995), *Esperienze di riconciliazione vittima-autore di reato*, in Ponti L. (a cura di), *Tutela della vittima e mediazione penale*, Giuffrè, Milano;
- DE LEO G. (1997), *La psicologia della responsabilità*, Laterza, Roma, Bari;
- DI CIO' F. (1996), *Un modello mite di giustizia: la mediazione penale minorile*, in *Prospettive Sociali e Sanitarie*, 1996/4, pp.6-11;
- DI CIO' F. (1983), *Diversion et mediation*, numero monografico della Revue Internationale de droit penal;
- DUNKEL F., ZERMATTEN J. (1990), *Nouvelles tendances dans le droit pénal des mineurs. Médiation, travail au profit de la Communauté et traitement intermédiaire*, Rapports criminologiques, Max-Plank Institut, Freiburg, Vol.42, 270;
- EUSEBI L. (1992), *Tra crisi dell'esecuzione penale e prospettive di riforma del sistema sanzionatorio*, in *Rivista italiana di Diritto e procedura penale*, 1992/3, pp. 494-513;
- EUSEBI L. (1994), *Può nascere dalla crisi della pena una politica criminale ?*, in *Dei delitti e delle pene*, 1994/83, pp. 83-99;
- EUSEBI L., (1997) *Dibattiti su teorie della pena e mediazione*, in *Rivista italiana di Diritto e Procedura penale*, nonché in Picotti L. ( a cura di) *La mediazione nel sistema penale minorile*, Cedam, Padova, 1997,61;
- EUSEBI L., (2001), *Politica criminale e riforma del diritto penale*, in *Democrazia e Diritto*, n°5, numero monografico *La bilancia e la misura. Giustizia, sicurezza, riforme*, (a cura di) S. Anastasia- M. Palmi, Franco Angeli, Milano,114;
- FAGET J. (1992), *Justice et travail social. Le rhizome penal*, Eres, Toulouse;
- FAGET J. (1993), *La mediation penale: une dialectique de l'ordre et du desordre*, in *Deviance e societè*, 1993/3, vol.17, p.221-233 ;
- FAGET J. (1997), *La mediation. Essai de politique penale*, Eres Trajets, Paris;
- FEEST J. (1990), *Courses of action designed to avoid entry into criminal justice process or to interrupt the process*, in "New strategies and the criminal justice system", Council of Europe Press, Netherlands, pp.31-35;
- FELSTINER W., WILLIAMS L.A. (1980), *Mediation as an alternative to criminal prosecution : ideology and limitations*, in "Alternative Rechtsformen und Alternativen zum Recht", Jahrbuch fuer Rechtssoziologie und Rechtstheorie, 195;

- FISHER R., URY W. (1991), *Getting to yes. Negotiating agreements without giving in*, Penguin, Harmondsworth, Middlesex;
- FISS O.M. (1984), *Against settlement*, in *Mediation. Context and challenges*, C.Thomas Publisher, Springfield;
- FLATEN C. (1996), *Victim offender mediation: application with serious offences committed by juveniles*, in GALAWAY B., HUDSON J. (a cura di), *Restorative Justice: International Perspectives*, Criminal Justice Press, Monsey, N.Y.;
- FONDAROLI D., (1999), *Illecito penale e riparazione del danno*, Giuffrè, Milano;
- FORTI G., (2000), *L'immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale*, Raffaello Cortina Milano;
- GALAWAY B., HUDSON J. (1990), *Criminal Justice, restitution and reconciliation*, Criminal Justice Press, Monsey, N.Y.;
- GALAWAY B., HUDSON J. (1996) (a cura di), *Restorative Justice: International Perspectives*, Criminal Justice Press, Monsey, N.Y.;
- GATTI U., MARUGO M. (1992), *Verso una maggiore tutela dei diritti delle vittime; la giustizia riparativa al vaglio della ricerca empirica*, in *Rassegna italiana di criminologia*, 487;
- GATTI U., MARUGO M. (1992), *La vittima e la giustizia riparativa*, in *Marginalità e Società*, numero monografico sul tema "Rivalutazione della vittima e giustizia riparativa", 12;
- GATTI U. (1994), *Vittima e giustizia riparativa*, in "Minori e Giustizia", 1994/3, pp.12-32;
- GIULINI P. (1994), *Il mediatore: un terzo uomo*, in *Marginalità e Società*, numero monografico sul tema "Rivalutazione della vittima e giustizia riparativa", 54;
- LEE A. (1996), *Public attitudes towards restorative justice*, in GALAWAY B., HUDSON J. (a cura di), *Restorative Justice: International Perspectives*, Criminal Justice Press, Monsey, N.Y., pp. 337-348;
- LENZI L. (2001), *Po-etica della mediazione*, in COSI G. (a cura di), *Dalla decisione alla mediazione*, Atti del I Convegno di Studi sui metodi alternativi di soluzione dei conflitti, Università degli Studi di Sassari, Sassari;
- LUGNANO S. (2001), *La mediazione penale minorile per una nuova prospettiva di politica criminale*, La città del sole, Napoli;
- LUISON L. (2006) (a cura di), *La mediazione come strumento di intervento sociale. Problemi e prospettive internazionali*, Franco Angeli, Milano;
- LURIGO A.J., SKOGAN W.G., DAVIES R.C. (1992) (a cura di), *Victims of crime. Problems, policies, and programs*, Sage, London, pp.205-225;
- MANNOZZI G. (2000), *Problemi e prospettive della giustizia riparativa alla luce della Dichiarazione di Vienna*, in *Rassegna penitenziaria criminologica*, 10;

- MANNOZZI G. (2003) (a cura di), *La giustizia senza spada: uno studio comparato su giustizia ripartiva e mediazione penale*, Giuffrè, Milano;
- MANNOZZI G. (2004) (a cura di), *Mediazione e diritto penale. Dalla punizione del reo alla composizione con la vittima*, Giuffrè, Milano;
- MANNOZZI G. (2005), *L'oggetto della mediazione: conflitto, fatto o reato?*, in *Dignitas- percorsi di carcere e di giustizia*, n. 7;
- MARSHALL T.F., MERRY S. (1990), *Crime and Accountability. Victim / Offender Mediation in Practice*, Home Office, HMSO, London;
- MARSHALL T.F. (1996), *The evolution of restorative justice in Britain*, in "European Journal on Criminal Policy and research", Kulger Publication, Amsterdam – NY, vol. 4.4, pp. 59-79;
- MASTROPASQUA I. (1997), *I minori e la giustizia. Operatori e servizi dell'area penale*, Napoli, Liguori editore;
- MASTROPASQUA I., CIUFFO (2004) E., *I cento fiori della mediazione penale minorile. Indagine nei servizi della Giustizia Minorile*, in *Mediaries*, Bari, n.4 (luglio-dic.);
- MATTHEWS R. (1988), *Informal Justice?*, Sage Publications, Londra, Newbury Park – Beverly Hills, New Delhi;
- MAZZUCCATO C. (1996), *Le forme della giustizia alternativa: la mediazione penale. Uno spazio per gli educatori ?* in *Annali IAL n°3*, Scuola Regionale per operatori sociali, F.Poffa (a cura di), Brescia;
- MAZZUCCATO C., (1998), *La mediazione nel sistema penale minorile*, in Barbero Avanzini B. (a cura di), *Minori, giustizia penale e intervento dei servizi*, Franco Angeli, Milano, 117;
- MAZZUCATO C. (2003), *Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale. Fondamenti teorici, implicazioni politico-criminali e profili giuridici*, in COSI G., FODDAI M.A. (a cura di) *Lo spazio della mediazione*, Giuffrè, Milano;
- MESSMER H., OTTO H.U. (1992), *Restorative Justice on Trial*, Kluwer, Dordrecht/Boston/London;
- MESTITZ A. (2004) (a cura di), *Mediazione penale: chi, dove, come e quando*, Carocci, Roma.
- MESTITZ A., GHETTI S. (2004), *Esperienze di mediazione penale: comunicazioni tra mediatori e magistrati minorili*, in *Mediaries*, Bari, n.3 (genn.-giugno);
- MESTITZ A., (2005) (a cura di), *Prospettive di mediazione penale*, Atti del convegno *Mediazione Penale quali prospettive?*, in *Mediaries*, 6/2005.
- MESTITZ A. (2005), *Messa alla prova e mediazione penale*, in *Minori e giustizia*, Franco Angeli, Milano, n.1;
- MOURINOU J. (1998), *L'esprit de la mediation*, ERES Trajets, Parigi, trad. It., *Lo Spirito della mediazione*, Franco Angeli, Milano;

- PADOVANI A., BRUTTO S. (2008), *Probation and restorative justice*, Editura Ioan Cuza, Iasi, Romania.
- PADOVANI A., CIAPPI S. (2008), *Dove va la giustizia minorile europea? Brevi riflessioni sulle filosofie di fondo nell'esperienza dei progetti europei*, Nuove Esperienze di Giustizia Minorile, 1.
- PALENSKI J.E., LAUNER H.M. (1984)( a cura di), *Mediation. Context and challenges*, C.Thomas Publisher, Springfield;
- PAZÈ P. (2005), *Caratteri, potenzialità e limiti della mediazione nel procedimento penale minorile*, in *Mediaries*, Bari, n. 6;
- PEACHEY D.E. (1989), *The Kitchener experiment*, in M. Wright, B. Galaway (a cura di), *Mediation and criminal justice*;
- PALOMBA F. (2002), *Il sistema nel nuovo processo penale minorile*, Giuffrè, Milano;
- PAVARINI M. (1998), *Decarcerizzazione e mediazione nel sistema penale minorile*, in L. PICOTTI, *La mediazione nel sistema penale minorile*, CEDAM, Padova, 7;
- PELIKAN C. (2000), *Council of Europe Recommendation n.R. (99)19 concerning mediation in penal matters*, United Nations Crime Congress: Ancillary Meeting, Vienna 2000, in [www.restorativejustice.org](http://www.restorativejustice.org);
- PICOTTI L. (1998) (a cura di), *La mediazione e il sistema penale minorile*, CEDAM;
- PICOTTI L.- SPANGHER G. (2002) (a cura di), *Verso una giustizia penale 'conciliativa': il volto delineato dalla legge sulla competenza penale del giudice di pace*, Giuffrè, Milano.
- PISAPIA G.V., ANTONUCCI D. (1997) ( a cura di), *La sfida della mediazione*, CEDAM, Padova;
- PISAPIA G.V. (2000) (a cura di), *Prassi e teoria della mediazione*, Cedam, Padova;
- RICCIOTTI R. (2001), *La giustizia penale minorile*, 2<sup>o</sup>edizione aggiornata, riveduta e aumentata, Cedam, Padova;
- REEVES H. (1989), *The victim Support perspective*, in *Mediation and criminal justice. Victims, offenders and community*, a cura di M. WRIGHT, B. GALAWAY, Sage Publications, Londra, 44;
- SCAPARRO F. (2001) (a cura di), *Il coraggio di mediare. Contesti, teorie e pratiche di risoluzioni alternative delle controversie*, Guerini e Associati, Milano;
- SCAPARRO F. (2005), *Dizionario delle mediazioni*. Mediazione, in "Mediaries", n. 5.
- SCARDACCIONE G. (1996), *Programmi di mediazione*, in *Minori e giustizia*, 1996/0, pp.44-48;
- SCARDACCIONE G. (1997), *Nuovi modelli di giustizia: giustizia ripartiva e mediazione penale*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, Roma, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, n.1-2;

- SCARDACCIONE G., BALDRY A., SCALI M. (1998), *La mediazione penale*, Giuffrè, Milano;
- SCARDACCIONE G. (2003), *Le insidie della mediazione penale*, in *Mediaries*, n. 1/2003;
- SCATOLERO D. (1995), *Prima che il conflitto diventi guerra*, in *Narcomafie*, 1995/dicembre, pp.15-156;
- SIX J.F. (1990), *Le temps des médiateurs*, Seuil, Paris;
- SUSSKIND L., CRUIKSHANK J.(1996), *The breaking impasse. Consensual approaches to Resolving Public Dispute*, Basic Books, N.Y.;
- TURRI G.(2005), *La mediazione penale minorile: prospettive e implicazioni*, in *Minori e giustizia*, Franco Angeli, Milano, n.1/2005;
- UFFICIO CENTRALE GIUSTIZIA MINORILE (1999) (a cura di), *Atti del seminario di studi. La mediazione penale in ambito minorile: applicazioni e prospettive*, Franco Angeli, Milano
- UMBREIT M.(1989), *Violent Offenders and their Victims*, in *Mediation and criminal justice. Victims, offenders and community*, a cura di M. WRIGHT, B. GALAWAY, Sage Publications, Londra, 99;
- UMBREIT M. (1994), *Victim meets offender. The impact to restorative justice and mediation*, Criminal Justice Press- N.Y.;
- UMBREIT M. (1995), *Mediating interpersonal conflicts. A pathway to peace*, C.P.I., West Concord;
- UMBREIT M. (1996), *A Humanistic Mediation Mode: Moving to a Higher Plane*, in *Victim-Offender Mediation Association Quarterly*, 1996, n°7;
- UMBREIT M. (2001), *The handbook of Victim Offender Mediation. An essential Guide to Practice and Research*, Jossey-Bass, San Francisco;
- VAILLANT M. (2004) (a cura di), *De la dette au don. La réparation pénale à l'égard des mineurs*, E.S.F., Parigi;
- WEITEKAMP E. (1996), *Reparative justice. Towards a victim oriented system*, in *European Journal on Criminal Policy*, Kulger publications, Amsterdam – N.Y., 1996/1, pp.59-79;
- ZEHR H. (1990), *Changing Lenses*, Herald Press, Scottdale, 1990;

**Collana**  
**Giustizia Minorile & dintorni...**  
**n.1 dicembre 2009**

Collana realizzata in collaborazione con:

